

dossier

XIX Legislatura

dicembre 2024

Schema di decreto legislativo recante revisione delle disposizioni in materia di accise

Atto del Governo n. 237



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 212



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 289

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERE A) E C).....	- 4 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOGGETTO OBBLIGATO ACCREDITATO (SOAC)	- 4 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA B)	- 8 -
CAUZIONE DA PARTE DEI DEPOSITARI AUTORIZZATI.....	- 8 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA D).....	- 10 -
PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA.....	- 10 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERE E) ED F), E ARTICOLI 2 E 5, COMMI 1 E 2.....	- 14 -
GAS NATURALE E NORME TRANSITORIE	- 14 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA G).....	- 25 -
DEPOSITO DI PRODOTTI ALCOLICI ASSOGGETTATI AD ACCISA.....	- 25 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA H).....	- 28 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA.....	- 28 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA I).....	- 32 -
DEFINIZIONE DI OFFICINA ELETTRICA	- 32 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA L), E ARTICOLO 5, COMMI 3 E 4.....	- 33 -
ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DELL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA E DISPOSIZIONI TRANSITORIE..	- 33 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA M).....	- 38 -
ALTRE DISPOSIZIONI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA	- 38 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA N).....	- 41 -
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ALTRE IMPOSTE INDIRECTE	- 41 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA O).....	- 42 -
IMPOSIZIONE SUGLI OLI LUBRIFICANTI, SUI BITUMI DI PETROLIO ED ALTRI PRODOTTI	- 42 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERE P) E Q).....	- 46 -

DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI ALLA VENDITA DEI PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE E DEI PRODOTTI, DIVERSI DAI TABACCHI LAVORATI SOTTOPOSTI AD ACCISA, CONTENENTI NICOTINA	- 46 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA R).....	- 49 -
PRESTAZIONE DELLA CAUZIONE	- 49 -
ARTICOLO 1, COMMA 1, LETTERA S).....	- 50 -
PRODOTTI ENERGETICI ESENTI DA ACCISA O CON ACCISA RIDOTTA	- 50 -
ARTICOLO 3	- 53 -
RILASCIO DELLE CONCESSIONI RELATIVE ALLE RIVENDITE DI TABACCHI	- 53 -
ARTICOLO 4	- 56 -
DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA VENDITA DEI PRODOTTI DA TABACCO A MEZZO DI PATENTINO	- 56 -
ARTICOLI 6 E 8	- 59 -
DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI	- 59 -
ARTICOLO 7	- 61 -
DISPOSIZIONI FINALI	- 61 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	237
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo breve:	Revisione delle disposizioni in materia di accise
Riferimento normativo:	Articoli 1, 12 e 16 della legge 9 agosto 2023, n. 111
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

L'articolo 1 della legge n. 111 del 2023 ("delega fiscale") ha conferito al Governo una delega legislativa per la revisione del sistema tributario, da esercitare nell'osservanza dei principi e criteri direttivi generali stabiliti all'articolo 2 della "delega fiscale" e dei principi e criteri direttivi specifici indicati dalle singole disposizioni di delega.

Per quanto riguarda specificamente i profili finanziari della delegazione legislativa, con riferimento alla generalità delle deleghe da esercitare si ricorda quanto segue:

- in linea generale, dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né incremento della pressione tributaria rispetto a quella risultante dall'applicazione della legislazione vigente (articolo 22, comma 1);
- in deroga a quanto sopra, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al loro interno o mediante parziale utilizzo del Fondo per l'attuazione degli interventi in materia di riforma del sistema fiscale, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, trasmessi alle Camere prima di quelli che comportano i nuovi o maggiori oneri. A tale fine, le maggiori entrate o i risparmi di spesa confluiscono nel Fondo per l'attuazione della delega fiscale. I decreti legislativi che recano nuovi o maggiori oneri o minori entrate entrano in vigore contestualmente o successivamente a quelli che recano la necessaria copertura finanziaria (articolo 22, comma 3);
- gli schemi dei decreti legislativi sono corredati di relazione tecnica che indica altresì gli effetti che ne derivano sul gettito, anche per i tributi degli enti territoriali e per la relativa distribuzione territoriale, e sulla pressione tributaria a legislazione vigente e sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (articolo 1, comma 2).

Con il presente schema di decreto legislativo viene pertanto esercitata, in relazione ai tributi erariali minori, la delega conferita ai sensi degli articoli 12 e 16 recanti i principi e criteri direttivi per la revisione delle disposizioni in materia di accise.

Nelle seguenti schede, con riferimento alle disposizioni dello schema di decreto legislativo, si darà conto, ove opportuno ai fini della verifica delle quantificazioni, delle rispettive disposizioni di delega.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1, comma 1, lettere a) e c)

Disposizioni in materia di soggetto obbligato accreditato (SOAC)

Le norme, integrando il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative - TUA), definiscono la nuova figura del soggetto obbligato accreditato (SOAC), che è il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa, avente sede nel territorio nazionale.

La relazione illustrativa spiega che con le norme in esame si introduce – in coerenza con quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera *a*), della legge delega (introduzione di un sistema di qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei tributi in questione) – un sistema di qualificazione volontaria che consente all'operatore, in virtù di un elevato grado di affidabilità nel regime fiscale delle accise riconosciuto dall'Agenzia, di poter accedere a importanti benefici, quali l'esonero dall'obbligo di prestare cauzione a garanzia del pagamento dell'imposta e la riduzione di specifici oneri amministrativi. Inoltre, il riconoscimento della qualifica di "SOAC", precisa la RI, si inserisce in una più ampia visione volta a instaurare un rapporto qualificato tra soggetto obbligato e Agenzia basato sui principi di reciproca trasparenza, correttezza e responsabilità.

Il SOAC assume una specifica denominazione, in relazione al settore di attività in cui opera ovvero:

- SOAC-PE, soggetto obbligato accreditato prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il *coke*;

- SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni;
- SOAC-T, soggetto obbligato accreditato tabacchi, per il settore dei tabacchi;
- SOAC-GE, soggetto obbligato accreditato gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell'energia elettrica [lettera a)].

Le norme disciplinano il sistema di qualificazione SOAC introducendo nuovi articoli (da 9-ter a 9-octies) al TUA [lettera c)]. In particolare, si dispone quanto segue.

- La qualifica di “soggetto obbligato accreditato” SOAC può essere attribuita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai depositari autorizzati, i venditori di energia elettrica e gas a consumatori finali e i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa sul carbone, la lignite e il coke. La qualifica ha validità quadriennale ed è articolata in tre livelli di affidabilità denominati Base, Medio e Avanzato. Con la qualifica di SOAC il soggetto ha la possibilità di richiedere l’esonero dall’obbligo, già previsto dal TUA, di prestare cauzione relativamente al pagamento dell’accisa nonché la possibilità di accedere alla semplificazione di alcuni adempimenti contabili e amministrativi.

La relazione illustrativa precisa che a ciascuno dei livelli di affidabilità corrisponde la concessione di differenti benefici, opzionabili e attivabili su richiesta del soggetto accreditato, in base alle proprie effettive esigenze aziendali ed operative. La RI precisa inoltre che l’esonero dall’obbligo, già previsto dal TUA, di prestare cauzione relativamente al pagamento dell’accisa potrà essere concesso in misura parziale o totale, in relazione al predetto livello di affidabilità riconosciuto. Non si prevede, invece, la possibilità che sia concesso anche l’esonero cauzionale per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti sottoposti al regime dell’accisa tenuto conto che il diritto unionale armonizzato in materia di accisa stabilisce espressamente che, qualora i trasferimenti in parola coinvolgano più Stati membri dell’UE, la prestazione della relativa cauzione sia sempre obbligatoria.

- Sono individuati i requisiti che i soggetti interessati alla qualificazione devono possedere al fine di poter richiedere la qualifica di SOAC.
- Viene disciplinata la fase istruttoria del procedimento di accreditamento, che prende avvio con la presentazione, a cura del soggetto interessato, di una apposita istanza all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’Agenzia valuta l’affidabilità del soggetto istante in base a determinati criteri ed entro 120 giorni assegna un punteggio numerico sintetico che deve essere almeno pari a 60 ai fini del riconoscimento della qualifica.
- Nell’ambito temporale di validità quadriennale della qualifica, il SOAC può richiedere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’attivazione dei benefici riservati al proprio livello di affidabilità conseguito (“Base”, “Medio” o “Avanzato”), anche sulla base delle proprie effettive esigenze operative. In particolare, l’esonero cauzionale potrà essere attribuito ai SOAC, in relazione al proprio specifico livello

di affidabilità ed entro il limite massimo dell'importo della cauzione dovuta al momento del riconoscimento del medesimo esonero, in misura parziale o totale, sulla base di tre differenti percentuali quantificate nel 30%, nel 50% e nel 100% e riservate, rispettivamente, ai SOAC di livello Base, Medio ed Avanzato.

La relazione illustrativa specifica che tali percentuali sono state fissate in aderenza alla disciplina doganale unionale dell'AEO, in relazione al livello di affidabilità riconosciuto, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 95 del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione, di seguito CDU) e dall'articolo 84 del Regolamento delegato (UE) n. 2446 del 28 luglio 2015.

- È disciplinata l'attività di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in relazione alla permanenza dei requisiti e dei profili di affidabilità dei SOAC. Nel caso in cui vengano meno i requisiti di ammissione o i profili di affidabilità l'Agenzia revoca la qualifica o ne ridetermina il livello di affidabilità rimodulando i benefici già riconosciuti.
- Le modalità attuative del sistema SOAC sono stabilite ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che definisce i parametri e i punteggi da attribuire in relazione ai profili di affidabilità.

Si rammenta in proposito che in base alle disposizioni vigenti del TUA [articolo 5 comma 3 lettera *a*), articolo 21, comma 7, articolo 26 e articolo 53] l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli può esonerare i soggetti obbligati che siano affidabili e di notoria solvibilità. Lo schema di decreto legislativo in esame modifica le norme citate al fine di tener conto del nuovo sistema SOAC.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame articolo non determinano effetti finanziari, poiché le nuove previsioni in materia di SOAC, e in particolare i benefici relativi all'esonero totale o parziale dalla prestazione della cauzione e le semplificazioni amministrative contabili non incidono sull'obbligo di versamento dell'imposta dovuta, limitandosi a ridurre, per i soggetti in possesso di particolari requisiti di affidabilità, gli obblighi connessi alla prestazione di una garanzia che sarebbe escussa solo in caso di mancato versamento dell'accisa dovuta. In tal senso, precisa la RT, al beneficio della riduzione o esonero da cauzione fa da contrappeso – al fine di presidiare l'acquisizione del gettito delle accise e dell'IVA correlata - un sistema di valutazione dell'affidabilità dei contribuenti.

La RT fa presente che le norme in esame non comportano effetti in quanto, in base alle disposizioni del TUA (articolo 5 comma 3, lettera *a*), articolo 21 comma 7, articolo 26 e articolo 53) già a legislazione vigente l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrebbe esonerare i soggetti obbligati che siano affidabili e di notoria solvibilità. Inoltre, a conferma dell'invarianza delle nuove previsioni, la RT precisa che con il nuovo sistema di

qualificazione dei soggetti obbligati (SOAC), l'esonero in questione sarà concesso esclusivamente a soggetti aventi un altissimo profilo di affidabilità tributaria.

Il nuovo sistema dei SOAC sostituisce tali previsioni introducendo un sistema molto più restrittivo; infatti, l'attribuzione della qualifica di SOAC è subordinata al rispetto di determinati requisiti di ammissione. La RT precisa che tale qualifica è concessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli solo qualora essa ravvisi il possesso di prestabiliti requisiti di affidabilità che riguarderanno, rispetto al passato, anche aspetti inerenti alla filiera di approvvigionamento e all'organizzazione aziendale. Il sistema SOAC prevede, inoltre, un monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia della permanenza dei requisiti di ammissibilità sia del livello di affidabilità attribuito, prevedendo che, laddove da tale monitoraggio dovessero emergere elementi che comportano il venir meno dei requisiti o la variazione del livello di affidabilità, la qualifica di SOAC possa essere revocata oppure che possa essere rideterminato il livello di affidabilità.

Tale sistema, secondo la RT, è volto ad anticipare e prevenire il verificarsi di situazioni che potrebbero determinare il mancato pagamento dell'accisa, garantendo quindi una maggiore tutela rispetto a fenomeni fraudolenti. In aggiunta, la RT fa presente che il nuovo sistema risulterà ancora più selettivo nel momento in cui, a decorrere dal 2028, sarà applicato un ulteriore requisito di ammissione rappresentato dall'assenza di provvedimenti sanzionatori comminati ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001.

Quanto alle ulteriori previsioni introdotte nel TUA relativamente alle procedure per il riconoscimento della qualifica di SOAC e al monitoraggio da parte dell'Agenzia delle dogane e monopoli, la RT osserva che le stesse non determinano effetti finanziari, in quanto contengono disposizioni di natura prettamente amministrativa di carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano un sistema per il riconoscimento della qualifica di "soggetto obbligato accreditato" (SOAC), destinato ai titolari di depositi fiscali e ai soggetti obbligati al versamento delle accise, integrando le disposizioni del Testo Unico Accise (TUA). In particolare, si dispone che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possa attribuire ai titolari dei depositi fiscali e ai soggetti obbligati al versamento dell'accisa la qualifica di soggetto obbligato accreditato (SOAC), che ha validità quadriennale, salvo revoca. Il SOAC può avvalersi di talune semplificazioni amministrative e richiedere, in base al proprio livello di affidabilità, l'esonero, parziale o totale, dall'obbligo di prestare la cauzione e avvalersi di benefici in termini di semplificazione degli adempimenti contabili e amministrativi, la cui individuazione è rinviata a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non comportano effetti finanziari in quanto, in base alle disposizioni vigenti del TUA, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli possono esonerare dalla prestazione della cauzione i soggetti obbligati che siano affidabili e di notoria solvibilità (articolo 5, comma 3, lettera *a*), articolo 21, comma 7, articolo 26 e articolo 53). La RT precisa, inoltre, che il nuovo sistema dei SOAC, introducendo un sistema molto più restrittivo rispetto al regime vigente, prevede che l'attribuzione della qualifica di SOAC sia subordinata al rispetto di determinati requisiti di ammissione e sia concessa dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli solo qualora ravvisi il possesso di prestabiliti requisiti di affidabilità che riguarderanno, rispetto al passato, anche aspetti inerenti alla filiera di approvvigionamento e all'organizzazione aziendale. Quanto alle ulteriori previsioni introdotte nel TUA relativamente alle procedure per il riconoscimento della qualifica di SOAC e al monitoraggio da parte dell'Agenzia delle dogane e monopoli, la RT osserva che le stesse non determinano effetti finanziari, in quanto contengono disposizioni di natura prettamente amministrativa di carattere ordinamentale.

Con riferimento al procedimento di riconoscimento della qualifica di SOAC, dell'attribuzione dell'indice di affidabilità e del relativo monitoraggio, al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi andrebbe fornita una conferma circa l'effettiva possibilità per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di svolgere le predette attività (che appaiono più strutturate rispetto al regime vigente) nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera b)

Cauzione da parte dei depositari autorizzati

Le norme sostituiscono la lettera *a*) del comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA) modificando la disciplina relativa al calcolo dell'ammontare minimo della cauzione dovuta da parte dei depositari autorizzati.

Si rammenta che l'articolo 5, comma 3, lettera a), del TUA vigente prevede che il depositario è obbligato a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi

utilizzabili. Si stabilisce inoltre che l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze.

Le norme in esame introducono un diverso criterio di calcolo dell'ammontare minimo della cauzione in base al quale l'importo della cauzione non può essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti.

Si prevede, inoltre, che il depositario autorizzato adegui la cauzione entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo che hanno determinato la variazione dell'importo da prestare, dandone comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell'adeguamento. Si dispone l'applicazione dell'articolo 64 del TUA, come modificato dallo schema di decreto in esame (che dispone, tra l'altro, la subordinazione al versamento della cauzione della concessione dell'autorizzazione o della licenza, che sono revocate in caso di mancato adeguamento della cauzione).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alle norme, in quanto la cauzione non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame introducono un diverso criterio di calcolo dell'ammontare minimo della cauzione in base al quale l'importo della cauzione non può essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell'imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti (nella norma vigente il parametro è riferito all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze).

La relazione tecnica non attribuisce effetti finanziari alle norme, in quanto la cauzione non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale.

Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera d)

Prodotti sottoposti ad accisa

Le norme modificano l'articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), in materia di prodotti sottoposti ad accisa. In particolare, si prevede quanto segue.

- Sono soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 7 riguardanti l'esonero dalla cauzione per i soggetti affidabili e di notoria solvibilità titolari di depositi fiscali di prodotti energetici (numero 1).

Si rammenta che tali norme risulterebbero superate dal riconoscimento dell'esonero precauzionale da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai sensi della nuova disciplina del sistema di qualificazione SOAC (articoli da 9-ter a 9-septies introdotti dallo schema di decreto in esame). La relazione illustrativa osserva che dalla data di efficacia del sistema di qualificazione l'esonero cauzionale sarà attribuibile dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli solo ai soggetti muniti della qualificazione. Le disposizioni di raccordo finalizzate ad evitare discontinuità tra il sistema attuale e quello basato sulla qualificazione, sono stabilite dall'articolo 7, commi 4 e 6 del decreto legislativo in commento.

- Si inserisce un nuovo comma 9-bis.1 all'articolo 21 che fissa i consumi specifici convenzionali di taluni prodotti energetici qualora impiegati nella produzione di energia elettrica senza recupero di calore ai fini dell'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I (elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote) (numero 2).

I quantitativi di prodotti energetici impiegati nella produzione di energia elettrica sono determinati utilizzando i seguenti consumi specifici convenzionali:

- oli vegetali non modificati chimicamente: 0,240 kg/kWh (attualmente pari a 0,221 kg/kWh);
- gas naturale: 0,250 mc/kWh;
- gas di petrolio liquefatti: 0,197 kg/kWh;
- gasolio: 0,212 kg/kWh;
- olio combustibile e oli minerali greggi, naturali: 0,221 kg/kWh;
- carbone, lignite e coke: 0,355 kg/kWh.

La relazione tecnica chiarisce che i prodotti energetici impiegati negli impianti di produzione di energia elettrica producono sia energia elettrica sia calore. I parametri di cui al presente articolo servono a determinare la quota parte di prodotto che si trasforma in energia elettrica (kg/kWh) e che è quindi assoggettato alle aliquote di accisa previste per la produzione di energia elettrica. La restante parte risulta assoggettata alle aliquote previste per la produzione di calore. In merito, la disposizione cristallizza nel TUA gli stessi parametri di impiego attualmente fissati per prassi (telescritto Ministero delle Finanze prot. 2768/7 del 05/06/1998 e nota ADM prot. 62488 del 31/05/2012), con l'eccezione degli oli vegetali, per i quali il parametro di impiego viene incrementato da 0,221 kg/kWh a 0,240 kg/kWh. Tenuto conto che l'Allegato I al TUA prevede l'esenzione per gli oli vegetali non modificati chimicamente usati per la produzione di energia elettrica, la modifica del parametro di impiego implica che un quantitativo addizionale di oli vegetali beneficerà dell'esenzione e che il medesimo quantitativo non sarà più assoggettato, così

come avviene per prassi, all'aliquota di accisa relativa all'impiego degli oli vegetali nella produzione di calore. L'aliquota che si applica agli oli vegetali per la produzione di calore è stata stabilita dalla nota dell'ADM 9 maggio 2014, prot. n. 42337 in misura uguale a quella relativa agli oli combustibili densi a basso tenore di zolfo, che nell'Allegato I del TUA è pari a 64,2421 euro per mille kg.

- Viene modificato il parametro di impiego per gli oli vegetali impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore recuperato (cogenerazione) di cui alla lettera *a*) del comma *9-ter* del medesimo articolo 21 incrementandolo da 0,194 kg/kWh a 0,211 kg/kWh (numero 3).

La relazione tecnica precisa che tale modifica implica che un quantitativo aggiuntivo di oli vegetali beneficerà dell'esenzione dall'accisa prevista per l'utilizzo di tali prodotti nella produzione di energia elettrica, e che il medesimo quantitativo non sarà più assoggettato, così come avviene per prassi, all'aliquota di accisa relativa all'impiego degli oli vegetali nella produzione di calore. L'aliquota che si applica agli oli vegetali per la produzione di calore è stata stabilita dalla nota dell'ADM 9 maggio 2014, prot. n. 42337 in misura uguale a quella relativa agli oli combustibili densi a basso tenore di zolfo, che nell'Allegato I del TUA è pari a 64,2421 euro per mille kg.

- È stabilita l'applicazione, nell'impiego della produzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia, del criterio dell'equivalenza alle aliquote di accisa e ai consumi specifici convenzionali per i prodotti energetici per i quali tali parametri non siano specificamente individuati dal TUA. Si prevede inoltre che, in alternativa ai consumi specifici convenzionali di cui al comma *9-bis.1*, ai fini della determinazione dei quantitativi dei prodotti energetici, impiegati nella produzione di energia elettrica senza recupero di calore, possono essere utilizzati, su richiesta dell'esercente l'impianto, consumi specifici medi determinati dall'Agenzia a seguito di apposita sperimentazione in sito, per mezzo di marce controllate svolte in contraddittorio con il medesimo esercente (numero 4).

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in relazione all'incremento del parametro di impiego degli oli vegetali per la produzione di energia elettrica senza recupero di calore (da 0,221 kg/kWh a 0,240 kg/kWh) e per la produzione combinata di energia elettrica e calore recuperato (da 0,194 kg/kWh a 0,211 kg/kWh), con conseguente ampliamento dell'esenzione dalle accise previste per i relativi prodotti (introduzione del comma *9-bis.1* e modifica dell'articolo 21, comma *9-ter*, lettera *a*), del TUA).

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Minori entrate tributarie												
Effetti diretti - ACCISE		1,6	3,1	3,1		1,6	3,1	3,1		1,6	3,1	3,1
Maggiori entrate tributarie												
Effetti riflessi - IRES			0,4	0,7			0,4	0,7			0,4	0,7
Effetti riflessi - IRAP							0,1	0,2			0,1	0,2
Minori spese correnti												
Effetti riflessi - IRAP			0,1	0,2								

La relazione tecnica, con riferimento ai numeri 2 e 3, afferma che le disposizioni determinano effetti finanziari negativi sul gettito erariale, come esposto nella tabella di seguito riportata:

(importi in milioni di euro)

	2025	2026	2027	Dal 2028
Accise	-1,6	-3,1	-3,1	-3,1
IRES	0,0	0,4	0,7	0,5
IRAP	0,0	0,1	0,2	0,1
Totale	-1,6	-2,6	-2,2	-2,5

La RT precisa che la disposizione non determina effetti in termini di IVA in quanto la platea è costituita esclusivamente da soggetti che possono detrarre l'IVA.

Ai fini della stima la RT utilizza i seguenti dati pubblicati da Terna sui quantitativi di energia elettrica prodotta utilizzando gli oli vegetali, senza e con recupero di calore (cogenerazione). L'energia elettrica prodotta (espressa in kWh) è stata convertita in quantità (espressa in kg) di oli vegetali applicando i parametri previsti dalla normativa attuale e dalla nuova normativa. È stato così ottenuto il quantitativo di prodotto che transita dall'applicazione dell'accisa ad uso combustione all'esenzione prevista per l'energia elettrica. A tale quantitativo è stata applicata l'aliquota di accisa uso combustione al fine di ottenere la perdita di gettito stimata.

In dettaglio, il volume "Dati statistici sull'energia elettrica in Italia 2022" pubblicato da Terna riporta i dati, per l'anno 2022, sull'energia elettrica prodotta con l'utilizzo di oli vegetali senza e con recupero di calore, pari rispettivamente a 2.089.000.000 kWh e a 520.800.000 kWh. Tali quantitativi di energia elettrica sono stati moltiplicati per i previgenti parametri di impiego (0,221 e 0,194 kg/kWh), così ottenendo i quantitativi, espressi in kg,

di oli vegetali utilizzati nella produzione di energia elettrica con e senza recupero di calore, pari rispettivamente a 461.699.000 kg e a 101.035.000 kg.

Sono stati poi stimati i nuovi quantitativi di oli vegetali utilizzati nella produzione di energia elettrica con e senza recupero di calore, moltiplicando i nuovi parametri di impiego (0,240 e 0,211 kg/kWh) per i medesimi quantitativi di energia elettrica prodotta nel 2022, così ottenendo i quantitativi, espressi in kg, di oli vegetali utilizzati nella produzione di energia elettrica con e senza recupero di calore, pari rispettivamente a 501.360.000 kg e a 109.889.000 kg.

Sono stati così ottenuti, per differenza, i quantitativi di prodotto che transitano dall'applicazione dell'accisa ad uso combustione all'esenzione prevista per l'energia elettrica. Tali quantitativi risultano pari a 39.691.000 kg per quanto riguarda la produzione di energia elettrica senza recupero di calore (501.360.000 kg - 461.699.000 kg) e a 8.854.000 kg per quanto riguarda la cogenerazione (109.889.000 kg - 101.035.000 kg). Infine, applicando a tali quantitativi l'aliquota prevista per prassi, pari a quella degli oli combustibili densi a basso tenore di zolfo (64,2421 euro per mille kg), si ottengono effetti negativi totali, in relazione all'accisa, pari a 3,12 milioni di euro annui. Con riferimento all'anno 2025, il dato è stato riproporzionato al fine di tener conto dell'applicazione delle disposizioni a partire dal 1° luglio 2025.

Con riferimento alle altre modifiche all'articolo 21 del TUA la RT non ascrive effetti finanziari e afferma quanto segue.

- Le disposizioni di cui al numero 1 contengono di coordinamento normativo con il nuovo sistema SOAC;
- Le disposizioni di cui al numero 4 esplicitano nella norma il principio dell'equivalenza applicato per prassi. Inoltre, la possibilità di determinare i consumi specifici convenzionali per la produzione di energia elettrica senza recupero di calore è prevista dalla prassi vigente (circolare del Dipartimento delle dogane e delle II.II. n. 219/D del 1° agosto 1997, confermato dalla nota dell'Agenzia delle dogane n. 4668 del 26 febbraio 2002, ribadito dalle circolari della medesima Agenzia n. 33/D del 15 settembre 2006 e n. 5/D del 12 marzo 2010).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme modificano l'articolo 21 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA), in materia di prodotti sottoposti ad accisa disponendo tra l'altro (ai numeri 2 e 3 della lettera *d*) in commento) l'incremento dei consumi specifici convenzionali degli oli vegetali impiegati nella produzione di energia elettrica senza e con recupero di calore (cogenerazione). Si tratta in particolare dei seguenti prodotti:

- oli vegetali impiegati nella produzione di energia elettrica senza recupero di calore: incremento del parametro da 0,221 kg/kWh a 0,240 kg/kWh (numero 2);
- oli vegetali impiegati per la produzione combinata di energia elettrica e calore recuperato (cogenerazione) incremento del parametro da 0,194 kg/kWh a 0,211 kg/kWh (numero 3).

La relazione tecnica precisa che tale modifica implica che un quantitativo addizionale di oli vegetali beneficerà dell'esenzione dall'accisa prevista per l'utilizzo di tali prodotti nella produzione di energia elettrica. La RT stima i seguenti effetti complessivi di minore gettito pari a 1,6 milioni di euro per l'anno 2025, 2,6 milioni per il 2026, 2,2 milioni per il 2027 e 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2028.

Ciò stante, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, si rileva che la quantificazione appare verificabile. Infine, non si hanno osservazioni da formulare, con riferimento alle altre disposizioni.

ARTICOLO 1, comma 1, lettere e) ed f), e articoli 2 e 5, commi 1 e 2

Gas naturale e norme transitorie

Le norme sostituiscono interamente il vigente articolo 26 del decreto legislativo n. 504 del 1995, recante disposizioni particolari per il gas naturale e introducono i nuovi articoli dal 26-*bis* al 26-*quinqüies*.

La relazione illustrativa spiega che la struttura impositiva oggi in vigore risente ancora della precedente configurazione "monopolista" del mercato della commercializzazione e della distribuzione del gas naturale. In tale contesto, al fine di adeguare il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sul prodotto energetico in parola alla mutata morfologia del mercato di riferimento, viene sostituito integralmente l'articolo 26 del TUA e sono contemporaneamente inseriti nel medesimo testo i nuovi articoli 26-*bis*, 26-*ter*, 26-*quater* e 26-*quinqüies*, per introdurre nuove disposizioni di dettaglio e rendere, in tal modo, la disciplina dell'imposta in questione più organica e completa.

In particolare, si prevede quanto segue.

- Ai fini della determinazione della accisa, si introduce la nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici del gas naturale in luogo di quella vigente tra usi civili e usi industriali del medesimo gas.

La relazione illustrativa evidenzia che tale distinzione (tra gli usi civili e gli usi industriali) viene superata introducendo, in suo luogo, quella mutuata dal vigente sistema di tassazione dell'energia elettrica, tra usi

domestici e usi non domestici. Ciò al fine di rendere inequivoca l'applicazione delle diverse aliquote di accisa ai consumi di gas naturale; infatti, anche in conseguenza della notevole stratificazione normativa e di prassi creatasi nel tempo, l'attuale ripartizione tra usi civili e industriali risulta foriera di importanti dubbi interpretativi in merito alla corretta applicazione della tassazione, con conseguente proliferare di contenzioso in materia. Tale criticità ha riguardato, in particolare, i soggetti che vendono il gas ai consumatori finali (e che sono direttamente responsabili del pagamento dell'accisa nei confronti dell'erario) in ordine all'individuazione della corretta aliquota da applicare alle forniture di gas naturale in relazione alla effettiva destinazione d'uso del prodotto dichiarata dal consumatore.

Sono specificati quali impieghi del gas naturale destinato alla combustione devono essere rispettivamente considerati usi domestici e (per esclusione) usi non domestici. La norma elenca la tipologia di immobili in relazione ai quali l'impiego del gas naturale destinato alla combustione viene fatto rientrare nell'"uso domestico". In particolare, viene definito uso domestico ogni impiego del gas naturale destinato alla combustione negli immobili costituenti unità abitative e loro pertinenze nonché nei locali: degli uffici pubblici; degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché degli studi professionali; degli istituti di credito; degli istituti di istruzione. È, inoltre, considerato uso domestico l'impiego del gas naturale nella combustione nell'ambito della prestazione di servizi che prevedano la produzione di energia termica per la successiva cessione a terzi per usi domestici e nel riempimento dei serbatoi di autoveicoli effettuato mediante impianti derivati dalla rete di distribuzione del medesimo gas a servizio dei predetti immobili.

La relazione tecnica in merito agli effetti sul gettito erariale, afferma che la nuova classificazione di uso domestico implica l'esclusione di alcuni degli usi che nell'assetto normativo e di prassi vigente sono assoggettati all'aliquota di accisa prevista per gli usi civili. Gli impieghi interessati da tale modifica sono quelli relativi all'utilizzo del gas naturale nelle biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, nei teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili. Tali usi sono quindi, precisa la RT, da considerarsi come usi non domestici poiché la definizione di uso non domestico è residuale rispetto a quella di uso domestico. Ne deriva l'applicazione sugli stessi di un'accisa di minore entità in considerazione della più elevata aliquota di accisa prevista per usi domestici rispetto a quella applicata sugli usi non domestici.

Viene inoltre definito come uso promiscuo del gas naturale l'utilizzo contestuale del gas fornito a un unico punto di riconsegna, in impieghi differenti, con esclusione dell'uso per autotrazione, relativamente ai quali è prevista l'applicazione di distinte aliquote di accisa, l'esenzione o la non sottoposizione ad accisa (articolo 1, comma 1, lettera e)).

- Si interviene sulle procedure relative al rilascio ai soggetti obbligati dell'autorizzazione per la vendita o per il consumo proprio di gas naturale. Oltre a confermare la vigente disciplina in materia di obbligo di preventiva denuncia della propria attività da parte dei

suddetti soggetti all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito "Agenzia"), la nuova disposizione ridetermina la cauzione dovuta da tali soggetti ai fini della autorizzazione medesima nella misura del 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia. È inoltre disciplinato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sui soggetti autorizzati o non autorizzati alla vendita del gas naturale, nonché i dati dei volumi aggregati mensili di gas naturale attribuiti a ciascun soggetto (articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-bis).

La relazione tecnica precisa che il nuovo articolo 26-bis in parte ricalca quanto previsto dal comma 10 dell'articolo 26 della versione vigente del TUA. Tuttavia, il predetto comma 10 prevede una diversa misura della cauzione, pari a un dodicesimo dell'accisa annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto obbligato nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'amministrazione finanziaria.

- Sono introdotte disposizioni concernente l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale (articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-ter. Si dispone, tra l'altro, che:
 - l'imposta sia accertata e liquidata sulla base di una dichiarazione semestrale (anziché annuale come avviene in base alla normativa vigente). I semestri decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno. Le dichiarazioni devono essere presentate entro i mesi di settembre e marzo in forma telematica.
 - la corresponsione dell'accisa dovuta in ciascun semestre è versata in acconto con rate mensili entro la fine di ciascun mese. In particolare, per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 7, (venditori) ognuna delle predette rate è calcolata in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale indicati nelle bollette di pagamento emesse nei confronti dei consumatori finali nel mese solare precedente a quello in cui la rata è versata; per i soggetti di cui all'articolo 26, commi 8 e 9, (autoconsumatori) ognuna delle rate di acconto è calcolata in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati per uso proprio nel mese solare precedente a quello in cui la rata è versata.

La relazione tecnica rammenta che nella versione vigente dell'articolo 26, il comma 13 prevede che il pagamento dell'accisa sia effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno precedente (1/12), e che il versamento a conguaglio venga effettuato entro la fine di marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferisce. La relazione illustrativa precisa che il nuovo meccanismo consentirà di rendere il pagamento dell'accisa molto più aderente alla situazione della fornitura fatturata o del consumo per uso proprio effettuato, con beneficio per gli operatori del settore. Questi ultimi, infatti, eviteranno di dover versare importi, determinati sulla base di dati sulle vendite o sui consumi di gas non attuali in quanto riferiti all'annualità precedente.

Inoltre la RT fa presente che al fine di disciplinare la transizione tra l'attuale sistema di liquidazione e versamento dell'accisa sul gas naturale e quello nuovo introdotto dall'articolo 26-ter, l'articolo 5 del decreto in esame disciplina, al comma 1, le modalità di versamento della rata di acconto relativa al mese di luglio 2025, prevedendo che questa sia calcolata applicando le regole vigenti e quindi in misura pari alla rata relativa al mese di giugno 2025. L'importo versato è riportato, ai fini del conguaglio dell'accisa sul gas naturale dovuta per il secondo semestre 2025, nella dichiarazione di consumo presentata secondo le nuove regole (nuovo articolo 26-ter) per il secondo semestre del 2025. In merito alla dichiarazione per il primo semestre 2025, il comma 2 delle disposizioni transitorie prevede che la dichiarazione sia presentata secondo le regole attualmente vigenti entro il mese di settembre 2025, stabilendo che i relativi conguagli siano versati entro lo stesso mese di settembre 2025 e che le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre 2025 siano detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi delle nuove regole (del nuovo articolo 26-ter);

- i soggetti che iniziano l'attività di vendita di gas naturale a consumatori finali e i soggetti autoconsumatori versano gli acconti mensili sulla base degli importi indicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (per mancanza del dato storico relativo al periodo intercorrente dall'inizio dell'attività o dell'autoconsumo e la prima fatturazione alla clientela o il primo consumo);
 - i soggetti obbligati al versamento dell'accisa adeguino la cauzione (prestata inizialmente ai fini del rilascio dell'autorizzazione), entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento, in modo che l'importo della cauzione stessa risulti sempre non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti. L'Agenzia ha in ogni caso facoltà di rideterminare autonomamente tale importo qualora ritenga, in base ai dati di cui dispone, che l'importo della cauzione non sia adeguato;
 - in caso di escussione della cauzione l'Agenzia ridetermina in aumento l'importo della cauzione stessa in misura pari al tributo dovuto e non versato dal soggetto obbligato nei tre mesi precedenti, al fine di garantire che l'accisa, addebitata ai consumatori finali, sia versata all'erario dal soggetto obbligato inadempiente;
 - i soggetti che fatturano il gas naturale ai consumatori finali sono tenuti a comunicare entro la fine di ciascun mese solare ed in forma telematica i dati relativi ai quantitativi di gas naturale fatturati nel mese precedente suddivisi per destinazione d'uso.
- Sono disciplinati gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti che effettuano attività di vettoriamento e di distribuzione, nonché dei soggetti che effettuano attività di estrazione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale (articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-quater).

- Le modalità attuative degli articoli 26, 26-*bis*, 26-*ter* e 26-*quater* sono demandate a uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 1, comma 1, lettera *f*), capoverso articolo 26-*quinqüies*).

Le norme allineano l'allegato I al TUA alla nuova formulazione dell'articolo 26 del TUA [come modificato dalla lettera *e*) in esame], sostituendo, nella voce relativa al gas naturale, le nuove denominazioni di "usi domestici" e "usi non domestici" alle attuali denominazioni di "usi civili" e "usi industriali" (articolo 2).

Si rammenta che l'allegato I al TUA elenca, fra i prodotti assoggettati ad imposizione (accisa), il gas naturale per vari usi, a ciascuno dei quali è associata la rispettiva aliquota. Nell'elencazione dei vari usi l'allegato I fa riferimento agli "usi industriali" e agli "usi civili", coerentemente con quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, del medesimo TUA, ai sensi del quale – a legislazione vigente – "Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonché all'autotrazione, è sottoposto ad accisa, con l'applicazione delle aliquote di cui all'allegato I, [...]".

L'articolo 5, commi 1 e 2, dello schema di decreto in esame contiene disposizioni di carattere transitorio, volte a disciplinare la transizione tra l'attuale sistema di liquidazione e versamento dell'accisa sul gas naturale e quello nuovo introdotto dalle norme in esame.

In particolare, sono fissate le modalità per il versamento della rata di acconto relativa al mese di luglio 2025 per il gas naturale; per tale rata, è prescritto che la stessa sia pagata nella stessa misura di quella relativa al mese di giugno 2025. Si specifica altresì che l'importo così versato deve essere riportato, ai fini del conguaglio dell'accisa sul gas naturale dovuta per il secondo semestre dell'anno 2025, nella dichiarazione di consumo prevista dal nuovo articolo 26-*ter* del testo unico delle accise, relativa allo stesso semestre dell'anno 2025. Il Sono inoltre dettate specifiche disposizioni in relazione alla presentazione della dichiarazione relativa al primo semestre 2025 e al versamento del relativo conguaglio (entro il mese di settembre 2025). Si dispone inoltre che le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre dell'anno 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dall'articolo 1, oppure richieste a rimborso ai sensi dell'articolo 14 del medesimo testo unico.

• **Il prospetto riepilogativo** ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica in relazione alla classificazione come "uso non domestico" del gas naturale impiegato nelle biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Minori entrate tributarie												
Effetti diretti - ACCISE		7,9	19,7	19,7		7,9	19,7	19,7		7,9	19,7	19,7
Effetti diretti - IVA		1,2	3,0	3,0		1,2	3,0	3,0		1,2	3,0	3,0
Maggiori entrate tributarie												
Effetti riflessi - IRES			0,2	0,5			0,2	0,5			0,2	0,5
Effetti riflessi - IRAP							0,6	1,2			0,6	1,2
Minori spese correnti												
Effetti riflessi - IRAP			0,6	1,2								

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Con riferimento alla la nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici del gas naturale in luogo di quella vigente tra usi civili e usi industriali del medesimo gas (articolo 1, comma 1, lettera e)), la RT afferma quanto segue.

Il passaggio di tali usi da domestici a non domestici determina effetti finanziari negativi in quanto l'aliquota degli usi non domestici è più bassa dell'aliquota degli usi domestici.

Come sopra richiamato, la RT chiarisce che la nuova definizione di uso domestico implica l'esclusione di alcuni degli usi che nell'assetto normativo e di prassi vigente sono assoggettati all'aliquota di accisa prevista per gli usi civili. Gli impieghi interessati da tale modifica sono quelli relativi all'utilizzo del gas naturale nelle biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, nei teatri, cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili. Tali usi sono quindi da considerarsi come usi non domestici poiché la definizione di uso non domestico è residuale rispetto a quella di uso domestico.

In assenza di dati puntuali sui consumi di gas naturale riconducibili agli usi interessati dalla modifica normativa, la RT procede alla stima applicando ai consumi totali di gas naturale usi civili una quota percentuale data dal rapporto tra le rendite catastali degli immobili riconducibili agli usi interessati dalla modifica e il totale delle rendite catastali degli immobili riconducibili ad usi civili (dati anno 2021, ultimo disponibile). La quota è risultata pari a 0,8 per cento, derivante dal rapporto tra 169 milioni di euro (somma delle rendite catastali delle categorie catastali B06 "biblioteche, musei, gallerie, accademie", D03 "teatri, cinematografi, sale per concerti") e 20.015 milioni di euro (totale delle rendite catastali degli immobili riconducibili a usi civili). Tale quota è stata applicata ai consumi di ciascuno scaglione, come desunti dalle dichiarazioni di consumo del gas naturale di fonte ADM relativi all'anno d'imposta 2023 (ultimo disponibile al momento in cui è stata predisposta la stima). È stato così stimato il volume di consumi interessato dalla modifica, al quale è stata poi applicata la differenza tra l'aliquota usi domestici specifica di ciascuno scaglione e l'aliquota usi non

domestici (0,012498 euro per metro cubo) per stimare gli effetti di gettito in termini di accisa. La stima degli effetti di gettito con riferimento all'IVA applicata sull'accisa tiene conto di due effetti di segno opposto: da un lato si determinano effetti negativi dovuti al fatto che sul minor gettito da accisa non verrà pagata l'IVA; dall'altro il passaggio di taluni usi da domestici a non domestici determina il passaggio dell'aliquota IVA dal 10% al 22% per i primi due scaglioni di consumo. La stima degli effetti in termini di IVA tiene conto della quota riconducibile a soggetti che non detraggono l'IVA, stimata a partire dai dati delle dichiarazioni IVA per le attività interessate dalla modifica. Tale percentuale, risultata pari al 70%, è stata moltiplicata per i consumi di gas naturale delle predette attività.

Si riporta la tabella della RT che riassume gli effetti di gettito, in termini di cassa, tenuto conto che le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2025.

(milioni di euro)

	2025	2026	2027	dal 2028
Accise	-7,9	-19,7	-19,7	-19,7
IVA	-1,2	-3,0	-3,0	-3,0
IRES	0,0	0,2	0,5	0,3
IRAP	0,0	0,6	1,2	0,8
Totale	-9,1	-21,9	-21,0	-21,6

In merito al perimetro degli usi domestici rispetto alla legislazione vigente, la RT precisa quanto segue. La norma vigente considera uso civile l'impiego di gas naturale uso combustione nei locali delle imprese (industriali, artigiane e agricole) posti fuori dagli stabilimenti produttivi; lo schema di decreto considera uso domestico l'utilizzo di gas naturale destinato alla combustione nei locali degli uffici, anche di società e imprese, posti fuori dagli stabilimenti produttivi. Le due definizioni individuano lo stesso perimetro. In relazione alla produzione di acqua calda non utilizzata in impieghi produttivi dell'impresa prevista dalla norma vigente, la RT afferma che tale specificazione, a partire dal 2007 in poi (a seguito del recepimento della Direttiva 2003/96), è del tutto irrilevante, in quanto ciò che rileva è il consumo del gas a prescindere dalla finalità per la quale esso avviene. Con riferimento all'uso di riempimento di serbatoi di autoveicoli, tale uso rientra nel perimetro degli usi civili anche nella legislazione vigente, segnatamente in virtù dell'articolo 51, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010 che viene, infatti, abrogato dall'articolo 8 del decreto legislativo in esame.

Con riferimento alle altre norme di cui alla lettera *e*) la RT afferma che ad esse non sono ascritti effetti finanziari sotto il profilo delle entrate tributarie in quanto ricalcano quanto già previsto dai commi 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 13 dell'attuale versione dell'articolo 26 del TUA.

Con riguardo alla modifica della determinazione della misura della cauzione (articolo 1, comma 1, lettera *f*), capoverso articolo 26-*bis*) dovuta dai soggetti obbligati ai fini del rilascio

dell'autorizzazione, la RT non ascrive effetti in quanto esso ricalca in parte quanto già previsto dal vigente articolo 26 del TUA e tratta aspetti meramente amministrativi e procedurali.

In particolare, la RT precisa che la variazione della modalità di calcolo della cauzione non determina effetti, in quanto la cauzione non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale.

La RT rammenta in proposito che il comma 10 dell'articolo 26 del TUA prevede una diversa misura della cauzione, pari a un dodicesimo dell'accisa annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto obbligato nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

In merito al nuovo sistema di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa complessivamente delineato dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 26-ter e dalle relative disposizioni transitorie (articolo 5 dello schema di decreto in esame) non determina effetti finanziari in relazione all'accisa, in quanto si limita a modificare i criteri di calcolo delle rate di acconto mensili, al fine di renderle maggiormente aderenti ai consumi fatturati dal soggetto obbligato, senza modificare né la base imponibile né la misura dell'accisa dovuta. Inoltre, con riferimento all'adeguamento della cauzione la RT afferma, come per la modifica del criterio di calcolo della stessa, che tale previsione non determina effetti, in quanto la cauzione non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale.

Quanto alle ulteriori previsioni introdotte nel TUA la RT osserva che le stesse non determinano effetti finanziari, in quanto contengono disposizioni di natura prettamente amministrativa di carattere ordinamentale.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame sostituiscono il vigente articolo 26 del decreto legislativo n. 504 del 1995 recante disposizioni particolari per il gas naturale e introducono i nuovi articoli dal *26-bis* al *26-quinquies*. In particolare, si segnalano le seguenti innovazioni rispetto alla normativa vigente.

- si introduce la nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici del gas naturale, in luogo di quella vigente tra usi civili e usi industriali del medesimo gas. Sono specificati quali impieghi del gas naturale destinato alla combustione devono essere considerati usi domestici e, per esclusione, quelli non domestici. La norma elenca la tipologia di immobili in relazione ai quali l'impiego del gas naturale destinato alla combustione viene fatto rientrare nell'uso domestico" [articolo 1, comma 1, lettera e)];

- Si ridetermina la cauzione dovuta dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta nella misura del 15 per cento dell'accisa annua calcolata in base ai dati comunicati dal soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Agenzia. È inoltre disciplinato lo scambio di dati tra amministrazioni pubbliche sui soggetti autorizzati o non autorizzati alla vendita del gas naturale, nonché di dati sui volumi aggregati mensili di gas naturale attribuiti a ciascun soggetto [articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-*bis*];
- Sono introdotte disposizioni concernenti l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale, prevedendo che l'imposta sia accertata e liquidata sulla base di una dichiarazione semestrale (anziché annuale come avviene in base alla normativa vigente). L'imposta è versata in acconto con rate mensili entro la fine di ciascun mese sulla base dei dati di vendita o di consumo del mese precedente a quello in cui la rata è versata (in luogo dell'applicazione dei dati della vendita o del consumo realizzata nell'anno precedente) [articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-*ter*].

A seguito delle novelle sopra descritte viene sostituita la definizione di "usi civili" e "usi industriali" del gas naturale, di cui all'Allegato I del TUA, utilizzando la locuzione "usi domestici" e "usi non domestici" (articolo 2).

La relazione tecnica con riferimento alle modifiche sopra esposte afferma quanto segue.

- Con riferimento alla nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici del gas naturale, in luogo di quella vigente tra usi civili e usi industriali del medesimo gas [articolo 1, comma 1, lettera e)], tenuto conto che le disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2025, la RT quantifica effetti di minore gettito pari a 9,1 milioni di euro per il 2025, 21,9 milioni per il 2026, 21,0 milioni per il 2027 e 21,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

In merito ai citati effetti sul gettito erariale, la RT afferma che la nuova classificazione di uso domestico implica l'esclusione di alcuni degli usi che nell'assetto normativo e di prassi vigente sono assoggettati all'aliquota di accisa prevista per gli usi civili. Gli impieghi interessati da tale modifica, chiarisce la RT, sono quelli relativi all'utilizzo del gas naturale nelle biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, nei teatri,

cinematografi, discoteche, sale per concerti e spettacoli e simili. Tali usi sono quindi, precisa la RT, da considerarsi come usi non domestici poiché la definizione di uso non domestico è residuale rispetto a quella di uso domestico. Ne deriva l'applicazione sugli stessi di un'accisa di minore entità in considerazione della più elevata aliquota di accisa prevista per usi domestici rispetto a quella applicata sugli usi non domestici.

Ai fini della stima del minore gettito la RT, non disponendo di dati puntuali sui consumi di gas naturale riconducibili agli usi interessati dalla modifica normativa, considera il rapporto (pari all'0,8 per cento) tra le rendite catastali dei predetti immobili e il totale delle rendite catastali degli immobili riconducibili ad usi civili (dati anno 2021, ultimo disponibile). Per stimare gli effetti di gettito in termini di accisa, la quota pari all'0,8 per cento è stata applicata ai consumi di ciascuno scaglione, come desunti dalle dichiarazioni di consumo del gas naturale di fonte ADM¹ relativi all'anno d'imposta 2023 (ultimo disponibile al momento in cui è stata predisposta la stima) determinando il volume di consumi interessato dalla modifica, al quale è stata poi applicata la differenza tra l'aliquota usi domestici specifica di ciascuno scaglione e l'aliquota usi non domestici (0,012498 euro per metro cubo).

- In merito alle modifiche relative al calcolo della cauzione dovuta dai soggetti obbligati al versamento dell'imposta nella misura del 15 per cento dell'accisa annua [articolo 1, comma 1, lettera *f*), capoverso articolo 26-*bis*], la RT non ascrive effetti in quanto la variazione della modalità di calcolo della cauzione non determina effetti, dal momento che la stessa non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale.

La RT rammenta in proposito che il comma 10 dell'articolo 26 vigente del TUA prevede una diversa misura della cauzione, pari a un dodicesimo dell'accisa annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto obbligato nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso dell'Amministrazione Finanziaria.

- Con riguardo alle modifiche relative all'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale [articolo 1, comma 1, lettera *f*), capoverso articolo 26-*ter*], la RT afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari in relazione all'accisa, in quanto si limita a modificare i criteri di calcolo delle rate di acconto mensili,

¹ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

al fine di renderle maggiormente aderenti ai consumi fatturati dal soggetto obbligato, senza modificare né la base imponibile né la misura dell'accisa dovuta.

Con riferimento alla nuova distinzione tra usi domestici e usi non domestici (articolo 1, comma 1, lettera e)), si evidenzia che ai fini di una puntuale verifica della quantificazione degli effetti di minore gettito andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi quali ad esempio la distribuzione per scaglioni del volume dei consumi degli usi domestici per calcolare le differenze di gettito da accisa derivante dall'applicazione delle diverse aliquote. Tale distribuzione sarebbe utile anche per la verifica della quantificazione degli effetti di segno opposto sul gettito IVA (maggiori entrate per il passaggio dell'aliquota IVA dal 10% al 22% per i primi due scaglioni di consumo e minori entrate per IVA non dovuta sulla minore accisa).

Con riguardo alle modifiche relative all'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sul gas naturale (articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso articolo 26-ter), andrebbero forniti dati ed elementi informativi al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa derivanti dal differente computo delle rate di acconto dell'imposta. Infatti, nonostante tale meccanismo non incida sull'ammontare dell'imposta (in sede di accertamento e liquidazione), esso potrebbe comportare una riduzione delle entrate in termini cassa in relazione al versamento degli acconti mensili. Tale chiarimento si rende necessario anche con riferimento alla finalità della norma esposta nella relazione illustrativa, la quale precisa che il nuovo meccanismo consentirà di rendere il pagamento dell'accisa molto più aderente alla situazione della fornitura fatturata o del consumo per uso proprio effettuato, con beneficio per gli operatori del settore. Questi ultimi, infatti, eviteranno, chiarisce la medesima relazione illustrativa di dover versare importi, determinati sulla base di dati sulle vendite o sui consumi di gas non attuali in quanto riferiti all'annualità precedente.

Si segnala inoltre che nell'AIR (Analisi di impatto della regolamentazione) si riportano le criticità del vigente sistema di versamento dell'imposta e si evidenzia "la farraginosità del vigente sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, sistema che espone finanziariamente i soggetti obbligati poiché questi ultimi devono versare l'accisa in base ad un meccanismo di rate di acconto mensili calcolate sulla base dei consumi di energia elettrica e di gas naturale dell'anno precedente (acconti, quindi, non aderenti rispetto alla situazione dei quantitativi di gas o energia elettrica fatturati o consumati o per uso proprio nel periodo di riferimento).

Al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa per l'anno 2025, i medesimi dati ed elementi andrebbero acquisiti anche con riferimento alle norme transitorie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame. Tale norma disciplina espressamente il caso in cui le somme versate con la normativa vigente siano superiori rispetto agli acconti determinati con il nuovo criterio di calcolo delle rate mensili introdotto dalle disposizioni in esame. L'articolo 5, comma 2, ultimo periodo prevede infatti che "le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati" nei mesi del secondo semestre o richiesti a rimborso. Non si formulano invece osservazioni in relazione alle altre modifiche recate dalle norme in esame.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera g)

Deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa

Le norme modificano l'articolo 29 del decreto legislativo n. 504 del 1992 recante la disciplina del deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, introducendo alcune semplificazioni degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

In particolare si prevede quanto segue.

- L'obbligo di denuncia all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, viene previsto esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 9-*bis* (Speditore certificato) e 10 (Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato). Il citato obbligo di denuncia, già previsto dalla normativa vigente, viene confermato per i depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri.

La relazione illustrativa precisa come per gli esercenti che intendono commercializzare prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro ai sensi degli artt. 9-*bis* e 10 del TUA il vigente regime di licenza permane al fine di non pregiudicare la possibilità di circolazione intraunionale dei medesimi. Ricorrono infatti le figure di speditore certificato e di destinatario certificato, le quali necessitano di essere preventivamente autorizzate dall'Agenzia.

- Le norme esentano dall'obbligo di denuncia gli esercenti la vendita di prodotti assoggettati al contrassegno fiscale e venditori di birra, per i quali è prevista la presentazione di un'unica comunicazione allo Sportello unico per le attività

produttive che procederà alla trasmissione della comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

- Viene incrementata la quantità massima da 20 litri a 50 litri della capacità di stoccaggio per i depositi dell'alcole non denaturato, degli aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, delle bevande alcoliche, della frutta sotto spirito, nonché delle profumerie alcoliche ai fini del beneficio dell'esonero dall'obbligo di denuncia per gli esercenti il relativo deposito.
- Ai fini di coordinamento normativo con le semplificazioni amministrative sopra esposte, le norme intervengono sull'obbligo di ottenere il rilascio della licenza fiscale introducendo le seguenti modificazioni:
 - gli esercizi di vendita sono soggetti alla licenza fiscale solo se sono tenuti all'obbligo di denuncia all'Agenzia;
 - sono esclusi dall'obbligo di licenza fiscale gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Minori entrate tributarie												
Esenzione dall'obbligo di denuncia di esercizio per gli esercenti la vendita di prodotti assoggettati al contrassegno fiscale nonché di birra - Imposta di bollo		0,557424	1,114848	1,114848		0,557424	1,114848	1,114848		0,557424	1,114848	1,114848

La relazione tecnica stima minori entrate in termini di imposta di bollo pari a € 557.424 per l'anno 2025 e a € 1.114.848 a decorrere dall'anno 2026.

La RT spiega che la disposizione, incidendo sull'obbligo di presentare agli Uffici dell'Agenzia apposita istanza e ottenere il rilascio della licenza fiscale, determina effetti finanziari negativi derivanti dal mancato pagamento dell'imposta di bollo prevista in fase di presentazione dell'istanza e all'atto del rilascio della conseguente licenza fiscale (€ 16,00 * 2 = € 32,00).

Ai fini della stima dell'impatto sul gettito erariale derivante dai mancati introiti dovuti dall'esenzione di presentazione delle predette istanze e dal successivo rilascio della licenza fiscale, la RT considera il numero delle licenze di minuta vendita rilasciate nel triennio 2021-

2023 (per l'anno 2021 pari a 35.958, per anno 2022 pari a 32.828, per l'anno 2023 pari a 35.730). La RT ipotizzando che il numero delle licenze rilasciate agli esercizi interessati dalle modifiche in esame rimanga in linea con i dati sopra riportati, stima, considerando il valore medio quale base di stima ($104.516/3 = 34.839$) e l'entrata in vigore delle norme in esame al 1° luglio 2025, le seguenti minori entrate in termini di imposta di bollo:

- per l'anno 2025, pari a € 557.424 ($34.839/2 * € 32$);
- dall'anno 2026, pari a € 1.114.848 ($34.839 * € 32$).

La RT evidenzia inoltre dalle norme in esame deriva una riduzione dei costi amministrativi e organizzativi legata ad una maggiore efficienza nella gestione delle autorizzazioni in questione, prudenzialmente non quantificati.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame modificano l'articolo 29 del decreto legislativo n. 504 del 1992 recante la disciplina del deposito di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, introducendo alcune semplificazioni degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa vigente. In particolare, le norme escludono dall'obbligo di ottenere il rilascio della licenza fiscale alcune categorie di operatori (gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercizi di vendita non tenuti all'obbligo di denuncia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli²).

La relazione tecnica con riferimento alle modifiche sopra esposte stima minori entrate in termini di imposta di bollo pari a € 557.424 per l'anno 2025 e a € 1.114.848 a decorrere dall'anno 2026.

La RT spiega che la disposizione, incidendo sull'obbligo di presentare agli Uffici dell'Agenzia apposita istanza per ottenere il rilascio della licenza fiscale, determina effetti finanziari negativi derivanti dal mancato pagamento dell'imposta di bollo prevista in fase di presentazione dell'istanza e all'atto del rilascio della conseguente licenza fiscale ($€ 16,00 * 2 = € 32,00$).

Ciò stante, in primo luogo, si rileva che sulla base dei dati forniti e delle ipotesi formulate dalla relazione tecnica la quantificazione appare verificabile. Tuttavia, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito ai dati delle licenze di vendita, utilizzati della RT nella quantificazione

² Si evidenzia che le modifiche all'articolo 29 del TUA, disposte dalle norme in esame, prevedono l'obbligo di denuncia all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane solo per i seguenti soggetti:

- gli esercizi di vendita di prodotti alcolici assoggettati ad accisa, esclusivamente ai fini dell'applicazione degli articoli 9-bis (Speditore certificato) e 10 (Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro e consegnati per scopi commerciali nel territorio dello Stato);
- i depositi di alcole completamente denaturato in quantità superiore a 300 litri (già previsto dalla normativa vigente).

delle minori entrate, che sembrerebbero riferirsi esclusivamente al numero delle licenze di minuta vendita rilasciate nel triennio 2021-2023. In proposito, andrebbe specificato se il predetto ammontare includa anche la seconda categoria di operatori ora esclusi dall'obbligo di licenza ovvero gli esercizi di vendita non tenuti all'obbligo di denuncia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli. In merito a tale aspetto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera h)

Disposizioni in materia di accisa sull'energia elettrica

Le norme sostituiscono i vigenti articoli 52, 53 e 53-*bis* del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA). In particolare, si prevede quanto segue.

- Viene sostituito integralmente il testo del vigente articolo 52 del TUA relativamente all'oggetto dell'imposizione dell'accisa sull'energia elettrica (articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 52).
 - Conformemente a quanto già previsto dalla normativa vigente, si sancisce il principio generale, secondo cui l'energia elettrica è sottoposta ad accisa, individuando il momento in cui l'imposta diviene esigibile con il momento della fornitura al consumatore finale o, nel caso di "autoconsumo", con il momento del consumo dell'energia elettrica; tale momento assume rilevanza anche per l'individuazione delle aliquote, di cui all'allegato I, applicabili nella determinazione dell'imposta.
 - Vengono riformulate le fattispecie di consumo dell'energia elettrica non sottoponibili ad accisa, riproducendo la vigente formulazione a eccezione delle seguenti precisazioni:
 - l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW, non è sottoponibile ad accisa solo se consumata per uso proprio.
 - non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta con gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa (nella versione vigente si fa riferimento a quelli azionati da gas metano biologico).
 - non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, aventi potenza nominale non superiore a 1 kW nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza nominale complessiva non superiore a 200 kW. Pertanto, a differenza della vigente formulazione, si

fa riferimento alla potenza nominale, anziché alla potenza disponibile, al fine di individuare le soglie di potenza dei vari generatori.

La relazione illustrativa chiarisce l'utilizzo dei termini "potenza normale", "potenza disponibile" e "potenza impegnata" utilizzati nell'ambito del nuovo articolo 52 per l'individuazione delle soglie di potenza dei vari generatori o impianti. Per potenza nominale dovrà essere considerata quella indicata, dal produttore del generatore, tra i "dati di targa" del generatore stesso. Per potenza impegnata dovrà invece considerarsi quella indicata nel contratto di fornitura di energia elettrica quale potenza (minima) che il soggetto fornitore si impegna a fornire al consumatore finale. Viceversa per potenza disponibile si dovrà intendere la potenza massima prelevabile dalla rete o dal generatore.

- Vengono riformulate le fattispecie di consumo dell'energia elettrica esenti da accisa, riproducendo la vigente formulazione ad eccezione delle seguenti precisazioni:
 - l'esenzione da accisa viene estesa, limitatamente agli impianti di generazione di energia elettrica asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, all'energia elettrica utilizzata per le attività connesse all'esercizio dei medesimi impianti;
 - si precisa che relativamente all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, l'esenzione da accisa è riconosciuta in caso di consumo della stessa da parte delle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni solo se ubicati nel medesimo sito di produzione;
 - viene esplicitato in norma il criterio in base al quale l'esenzione da accisa deve essere applicato relativamente ai primi 150 kWh di consumo mensili nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti con potenza impiegata fino a 3 kW, senza apportare particolari modifiche nel merito.

La Relazione illustrativa chiarisce che la modifica non muta nella sostanza il criterio di esenzione, il cui meccanismo è attualmente stabilito mediante il richiamo al complesso calcolo previsto da una deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi n. 15 del 14 dicembre 1993.

- Viene sostituito integralmente il testo del vigente articolo 53 del TUA contenente la disciplina dei soggetti obbligati applicazione dell'accisa sull'energia elettrica (articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso articolo 53). Il nuovo testo dell'articolo 53 individua la medesima platea di soggetti obbligati al pagamento dell'accisa già prevista dal testo vigente dell'articolo 53, rinviando le relative modalità di versamento dell'imposta al successivo articolo 55 del TUA.

Nella relazione illustrativa si chiarisce che le modifiche apportate alle disposizioni di tale articolo hanno il solo fine di migliorarne la fruibilità senza modificare la platea dei soggetti oggi chiamati a pagare il tributo in parola.

- Viene sostituito integralmente il testo del vigente articolo 53-bis del TUA che disciplina il rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa nonché la procedura per la revoca delle stesse (articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 53-bis. Il nuovo testo dell'articolo 53-bis riproduce sostanzialmente quanto già previsto dalla normativa vigente con alcune differenze:
 - Si conferma che i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica devono ottenere apposita autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sono tenuti a prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa che l'Agenzia determina nella misura del 15 per cento dell'accisa annua (quest'ultima calcolata sulla base dei dati comunicati in sede di denuncia e di quelli eventualmente in suo possesso).

A tale riguardo, la relazione tecnica ricorda che attualmente la cauzione è, invece, pari a un dodicesimo della medesima accisa, come previsto dal primo periodo del comma 5 del vigente articolo 53 del TUA.

- Sono introdotte specifiche disposizioni che riguardano lo scambio tra vari enti (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Agenzia delle dogane e dei monopoli, ARERA e Guardia di Finanza) dei dati, relativi ai soggetti autorizzati alla vendita di energia elettrica ai consumatori finali e ai soggetti a cui l'autorizzazione è stata revocata, nonché dei dati relativi ai volumi aggregati mensili di energia elettrica relativi a ciascun venditore.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano effetti finanziari e precisa quanto segue.

Con riferimento alla riformulazione dell'articolo 52 del TUA relativamente all'oggetto dell'imposizione dell'accisa sull'energia elettrica (l'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 52), la RT afferma che le modifiche alla disciplina delle esenzioni dall'accisa riproducono quanto già previsto dalla normativa vigente o attuate in via di prassi. In particolare l'introduzione nel testo normativo dell'esenzione in relazione all'energia elettrica utilizzata per le attività connesse all'esercizio degli impianti di produzione della medesima energia, asservita esclusivamente alla immissione in rete con obbligo di connessione di terzi, la RT afferma che le stesse risultano per prassi già esenti (circolare ADM n. 37/D del 2007). Inoltre in merito alla modifica che riguarda i criteri di esenzione per il consumo relativamente ai primi 150 kWh, la RT afferma che la norma si limita a riformulare il testo al fine di renderlo più chiaro e sostituisce il rinvio alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi con la descrizione, nel testo della norma, delle modalità di calcolo del recupero dell'accisa, senza tuttavia modificarne i criteri rispetto alla disciplina

previgente. Con riferimento agli altri casi di esenzione, la RT afferma che risultano coincidenti con la disciplina vigente.

In merito al diverso criterio di calcolo della cauzione (articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 53-bis), la RT afferma che non si ascrivono effetti finanziari, in quanto la cauzione non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale. Con riferimento alle altre disposizioni recate dal nuovo articolo 53-bis la RT afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari in quanto trattano aspetti meramente amministrativi e procedurali, ricalcando in larga misura disposizioni vigenti.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme sostituiscono i vigenti articoli 52, 53 e 53-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA). In particolare, si segnalano le seguenti modifiche:

- viene sostituito integralmente il testo del vigente dell'articolo 52 del TUA relativamente all'oggetto dell'imposizione dell'accisa sull'energia elettrica (articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 52). In proposito vengono riformulate le fattispecie di consumo dell'energia elettrica non sottoponibili ad accisa o esenti, introducendo alcune precisazioni con riferimento al perimetro di esenzione o non sottoponibilità al tributo;
- viene sostituito integralmente il testo del vigente dell'articolo 53 del TUA contenente la disciplina dei soggetti obbligati applicazione dell'accisa sull'energia elettrica (articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 53). Il nuovo testo dell'articolo 53 individua la medesima platea di soggetti obbligati al pagamento dell'accisa già prevista dal testo vigente dell'articolo 53, rinviando le relative modalità di versamento dell'imposta al successivo articolo 55 del TUA;
- viene sostituito integralmente il testo del vigente articolo 53-bis del TUA che disciplina il rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio ai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa nonché la procedura per la revoca delle stesse (articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso articolo 53-bis). Il nuovo testo dell'articolo 53-bis riproduce sostanzialmente quanto già previsto dalla normativa vigente con alcune differenze, tra cui il differente criterio di calcolo della cauzione da parte dei soggetti

obbligati e lo scambio di dati tra diversi enti (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Agenzia delle dogane e dei monopoli, ARERA e Guardia di Finanza).

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano effetti finanziari.

In particolare, la relazione tecnica precisa quanto segue:

- con riferimento alla riformulazione dell'articolo 52 del TUA relativamente all'oggetto dell'imposizione dell'accisa sull'energia elettrica (articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso articolo 52), la RT afferma che le modifiche alla disciplina delle esenzioni dall'accisa riproducono quanto già previsto dalla normativa vigente o attuate in via di prassi;
- in merito al diverso criterio di calcolo della cauzione (articolo 1, comma 1, lettera *h*), capoverso articolo 53-*bis*), la RT afferma che non si ascrivono effetti finanziari, in quanto la cauzione non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale.

Con riferimento alle riformulazioni delle fattispecie di consumo dell'energia elettrica non sottoponibili ad accisa o esenti, andrebbero acquisiti dati ed elementi volti a suffragare l'assenza di effetti finanziari delle disposizioni in commento dal momento che esse sembrano intervenire nella definizione del perimetro di applicabilità dell'imposta.

In merito alle restanti disposizioni, non si hanno invece osservazioni da formulare.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera *i*)

Definizione di officina elettrica

Le norme aggiornano la terminologia del vigente articolo 54 del TUA relativamente alla definizione ed alla disciplina delle "officine elettriche". Viene inoltre ricollocata in tale articolo la disposizione (già vigente) che consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli autorizzare, nel periodo compreso tra la realizzazione dell'officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, esperimenti in esenzione dall'accisa, finalizzati alla messa in prova ed al collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica non ascrive alle norme effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame aggiornano la terminologia del vigente articolo 54 del TUA relativamente alla definizione e alla

disciplina delle "officine elettriche". Viene inoltre ricollocata in tale articolo la disposizione (già vigente) che consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli autorizzare, nel periodo compreso tra la realizzazione dell'officina elettrica e la sua attivazione ordinaria, esperimenti in esenzione dall'accisa, finalizzati alla messa in prova e al collaudo delle apparecchiature delle officine elettriche. La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alle norme in esame.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che le disposizioni di cui trattasi si limitano a riprodurre norme vigenti, aggiornando in taluni casi la terminologia utilizzata.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera l), e articolo 5, commi 3 e 4

Accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e disposizioni transitorie

Le norme sostituiscono i vigenti articoli 56 e 57 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA) in materia di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica. In particolare, si prevede quanto segue.

- Sono introdotte disposizioni concernenti l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sull'energia elettrica (articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso articolo 55). Si dispone, tra l'altro, che:
 - l'imposta sia accertata e liquidata sulla base di una dichiarazione semestrale (anziché annuale come avviene in base alla normativa vigente, presentata entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento). I semestri decorrono dal primo giorno dei mesi di gennaio e di luglio di ciascun anno. Le dichiarazioni devono essere presentate entro i mesi di settembre e marzo in forma telematica.
 - la corresponsione dell'accisa dovuta in ciascun semestre è versata in acconto con rate mensili entro la fine di ciascun mese. In particolare, per i soggetti venditori ognuna delle predette rate è calcolata in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica indicati nelle bollette di pagamento emesse nei confronti dei consumatori finali nel mese solare precedente a quello in cui la rata è versata; per i soggetti autoconsumatori ognuna delle rate di acconto è calcolata in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di energia elettrica consumati per uso proprio nel mese solare precedente a quello in cui la rata è versata.

La relazione tecnica rammenta che nella versione vigente dell'articolo 56, il comma 1 prevede che il pagamento dell'accisa sia effettuato, entro il giorno 20 del mese di agosto e entro il giorno 16 di ciascuno

degli altri mesi, in rate di acconto mensili calcolate in misura pari a un dodicesimo dei consumi dell'anno solare precedente. Inoltre, la RT fa presente che l'articolo 5, commi 3 e 4, (disposizioni transitorie) del decreto in esame disciplina la transizione dall'attuale sistema di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa al nuovo sistema introdotto dall'articolo 55 del medesimo decreto. In particolare, si tratta di disciplinare il versamento della prima rata di acconto (luglio 2025) e la dichiarazione per il primo semestre 2025. Il comma 3 delle disposizioni transitorie prevede che i soggetti obbligati che alla data del 30 giugno 2025, forniscono energia elettrica ai consumatori finali o consumano il medesimo prodotto per uso proprio, versino la rata di acconto mensile di luglio 2025 entro la fine del medesimo mese, nella stessa misura della rata dovuta nel mese di giugno 2025, determinata in base al sistema attuale (vigente articolo 55, comma 1). L'importo versato è riportato, ai fini del conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta per il secondo semestre dell'anno 2025, nella dichiarazione di consumo semestrale prevista dal nuovo sistema (nuovo articolo 55, comma 1). Inoltre, il comma 4 delle disposizioni transitorie prevede che, entro il mese di settembre 2025, i soggetti obbligati presentino la dichiarazione di consumo relativa al primo semestre 2025 con le modalità previste dal sistema attuale (vigente articolo 53, comma 8). La disposizione stabilisce, inoltre, che i relativi conguagli siano versati entro lo stesso mese di settembre 2025 e che le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre 2025 siano detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi del nuovo sistema (nuovo articolo 55, comma 3) oppure richieste a rimborso.

- i soggetti che iniziano l'attività di vendita di energia elettrica a consumatori finali e i soggetti autoconsumatori versano gli acconti mensili sulla base degli importi indicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli (per mancanza del dato storico relativo al periodo intercorrente dall'inizio dell'attività o dell'autoconsumo e la prima fatturazione alla clientela o il primo consumo);
- i soggetti obbligati al versamento dell'accisa adeguino la cauzione (prestata inizialmente ai fini del rilascio dell'autorizzazione), entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento, in modo che l'importo della cauzione stessa risulti sempre non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti. L'Agenzia ha in ogni caso facoltà di rideterminare autonomamente tale importo qualora ritenga, in base ai dati di cui dispone, che l'importo della cauzione non sia adeguato;
- in caso di escussione della cauzione l'Agenzia ridetermina in aumento l'importo della cauzione stessa in misura pari al tributo dovuto e non versato dal soggetto obbligato nei tre mesi precedenti, al fine di garantire che l'accisa, addebitata ai consumatori finali, sia versata all'erario dal soggetto obbligato inadempiente;
- i soggetti che fatturano l'energia elettrica ai consumatori finali sono tenuti a comunicare entro la fine di ciascun mese solare ed in forma telematica i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica fatturati nel mese precedente suddivisi per destinazione d'uso.

- Viene sostituito integralmente l'articolo 56 del TUA che riscrive in maniera organica le disposizioni già vigenti di cui ai commi 3 e 5 dell'attuale articolo 55 e al comma 5 dell'attuale articolo 56 del TUA concernenti particolari modalità di pagamento dell'accisa sull'energia elettrica per i soggetti che corrispondono l'imposta mediante il versamento di un canone annuale e per le forniture a cottimo (articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso articolo 56).

La relazione illustrativa spiega che l'articolo, riproducendo disposizioni già in vigore, disciplina le modalità per il pagamento dell'accisa sull'elettricità prodotta da piccoli generatori (ad esempio gruppi elettrogeni di soccorso) che producono limitati quantitativi di energia elettrica, spesso in modo discontinuo o solo in caso di necessità e che non sono forniti di misuratori dell'elettricità consumata. Al fine di evitare che i soggetti che esercitano tali impianti siano sottoposti ad adempimenti amministrativi non proporzionati all'accisa che sarebbe dovuta, si stabilisce che i medesimi soggetti possono pagare l'accisa in modo forfettario, mediante un canone annuo stabilito dall'Agenzia in relazione agli elementi caratteristici degli impianti stessi (tipicamente potenza del generatore e numero di ore in cui presumibilmente l'impianto sarà attivato nel corso di un anno).

L'articolo 5, commi 3 e 4, dello schema di decreto in esame contiene disposizioni di carattere transitorio, volte a disciplinare la transizione tra l'attuale sistema di liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e quello nuovo introdotto dalle norme in esame. In particolare sono fissate le modalità per il versamento della rata di acconto relativa al mese di luglio 2025 per l'energia elettrica; per tale rata, è prescritto che la stessa sia pagata nella stessa misura di quella relativa al mese di giugno 2025 (calcolata sulla base del testo vigente). Si specifica altresì che l'importo così versato deve essere riportato, ai fini del conguaglio dell'accisa sull'energia elettrica dovuta per il secondo semestre dell'anno 2025, nella dichiarazione di consumo prevista dal nuovo articolo 55 del testo unico delle accise, relativa allo stesso semestre dell'anno 2025. Sono inoltre dettate specifiche disposizioni in relazione alla presentazione della dichiarazione relativa al primo semestre 2025 e al versamento del relativo conguaglio (entro il mese di settembre 2025). Si dispone inoltre che le somme versate in eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre dell'anno 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati ai sensi dell'articolo 55, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, come introdotto dall'articolo 1, oppure richieste a rimborso ai sensi dell'articolo 14 del medesimo testo unico.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica non ascrive alle norme effetti finanziari e afferma quanto segue.

In merito al nuovo sistema di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa complessivamente delineato dall'articolo 55 e dalle relative disposizioni transitorie (articolo 5, commi 3 e 4, dello schema di decreto in esame) non determina effetti finanziari in relazione all'accisa, in quanto si limita a modificare i criteri di calcolo delle rate di acconto mensili, al fine di renderle maggiormente aderenti ai consumi fatturati dal soggetto obbligato, senza modificare né la base imponibile né la misura dell'accisa dovuta.

Inoltre, con riferimento all'adeguamento della cauzione la RT afferma che tale previsione non determina effetti, in quanto la cauzione non incide sull'importo e sul versamento dell'imposta dovuta, ma costituisce esclusivamente una modalità di garanzia, operante solo in via residuale ed eventuale.

Quanto alle ulteriori previsioni introdotte nel TUA la RT osserva che le stesse non determinano effetti finanziari, in quanto contengono disposizioni di natura prettamente amministrativa di carattere ordinamentale.

Con riferimento alle norme che prevedono particolari modalità di pagamento dell'accisa sull'energia elettrica per i soggetti che corrispondono l'imposta mediante il versamento di un canone annuale e per le forniture a cottimo (articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso articolo 56), la RT non ascrive a tali disposizioni effetti finanziari sotto il profilo delle entrate tributarie, in quanto ripropongono quanto già previsto dalla normativa vigente.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame sostituiscono i vigenti articoli 56 e 57 del decreto legislativo n. 504 del 1995 (TUA) in materia di accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica. In particolare, si segnalano le seguenti innovazioni rispetto alla normativa vigente:

- sono introdotte disposizioni concernenti l'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sull'energia elettrica, prevedendo che l'imposta sia accertata e liquidata sulla base di una dichiarazione semestrale (anziché annuale come avviene in base alla normativa vigente). L'imposta è versata in acconto con rate mensili entro la fine di ciascun mese sulla base dei dati di (vendita o di consumo) del mese precedente a quello in cui la rata è versata (in luogo dell'applicazione della vendita o del consumo realizzata nell'anno precedente) (articolo 1, comma 1, lettera l), capoverso articolo 55);
- si prevede inoltre che i soggetti obbligati al versamento dell'accisa adeguino la cauzione (prestata inizialmente ai fini del rilascio dell'autorizzazione), entro il primo mese successivo al trimestre di riferimento, in modo che l'importo della cauzione stessa risulti

sempre non inferiore alla media aritmetica dell'accisa dovuta nei tre mesi precedenti.

L'Agenzia ha in ogni caso facoltà di rideterminare autonomamente tale importo qualora ritenga, in base ai dati di cui dispone, che l'importo della cauzione non sia adeguato;

La relazione tecnica non ascrive alle norme effetti finanziari alle norme in esame.

Ciò premesso, con riguardo alle modifiche relative all'accertamento, la liquidazione e il versamento dell'accisa sull'energia elettrica (articolo 1, comma 1, lettera /), capoverso articolo 55), andrebbero forniti dati ed elementi informativi al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa derivanti dal differente computo delle rate di acconto dell'imposta. Infatti, nonostante tale meccanismo non incide sull'ammontare dell'imposta (in sede di accertamento e liquidazione), esso tuttavia potrebbe comportare una riduzione delle entrate in termini cassa in relazione al versamento degli acconti mensili. Tale chiarimento si rende necessario anche con riferimento alla finalità della norma esposta nella relazione illustrativa (riferita all'analogo norma in materia di accisa sul gas), la quale precisa che il nuovo meccanismo consentirà di rendere il pagamento dell'accisa molto più aderente alla situazione della fornitura fatturata o del consumo per uso proprio effettuato, con beneficio per gli operatori del settore. Questi ultimi, infatti, eviteranno di dover versare importi, determinati sulla base di dati sulle vendite o sui consumi di gas non attuali in quanto riferiti all'annualità precedente.

Si segnala inoltre che nell'AIR (Analisi di impatto della regolamentazione) si riportano le criticità del vigente sistema di versamento dell'imposta e si evidenzia "la farraginosità del vigente sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accisa sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali o autoconsumati, sistema che espone finanziariamente i soggetti obbligati poiché questi ultimi devono versare l'accisa in base ad un meccanismo di rate di acconto mensili calcolate sulla base dei consumi di energia elettrica e di gas naturale dell'anno precedente (acconti, quindi, non aderenti rispetto alla situazione dei quantitativi di gas o energia elettrica fatturati o consumati o per uso proprio nel periodo di riferimento).

Al fine di escludere possibili effetti negativi di cassa per l'anno 2025, i medesimi dati ed elementi andrebbero acquisiti anche con riferimento alle norme transitorie di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame. Tale norma disciplina espressamente il caso in cui le somme versate con la normativa vigente siano superiori rispetto agli acconti determinati con il nuovo criterio di calcolo delle rate mensili introdotto dalle disposizioni in esame. L'articolo 5, comma 4, ultimo periodo prevede infatti che "le somme versate in

eccedenza all'imposta dovuta per il primo semestre 2025 sono detratte dai successivi versamenti di acconto effettuati" nei mesi del secondo semestre o richiesti a rimborso. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

Non si hanno invece osservazioni da formulare in relazione alle altre modifiche recate dalle norme in esame.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera m)

Altre disposizioni e disposizioni attuative in materia di accisa sull'energia elettrica

Le norme, integrando il TUA con l'introduzione di due nuovi articoli (56-*bis* e 56-*ter*), definiscono la disciplina concernente gli adempimenti dei soggetti eroganti l'energia elettrica, nonché le modalità attuative delle disposizioni in materia di accisa sull'energia elettrica. In particolare, l'articolo 56-*bis* – in larga misura riproduttivo delle disposizioni di cui al vigente articolo 53-*bis*, commi dal 2 al 4, del medesimo Testo – ai commi 1 e 2, dispone che i soggetti che effettuano vettoriamento e distribuzione sono tenuti a:

- darne comunicazione, all'avvio dell'attività, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- presentare, in forma telematica, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli una dichiarazione annuale riepilogativa contenente i dati relativi all'energia elettrica trasportata rilevati nelle stazioni di misura. L'unico aspetto innovativo rispetto alla normativa vigente è la forma telematica della comunicazione;
- rendere disponibili agli organi di controllo i dati relativi ai soggetti cui l'energia elettrica è consegnata o per conto dei quali è trasportata, mediante modalità attuative da definire con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- rendere disponibili ai soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali³ i dati relativi all'energia elettrica consegnata ai consumatori finali, al fine di garantire il pagamento dell'accisa;
- comunicare tempestivamente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e ai soggetti che fatturano energia elettrica ai consumatori finali i dati relativi ai quantitativi di energia elettrica sottratti fraudolentemente da terzi, appena i consumi fraudolenti sono accertati.

Sono, inoltre, contemplati gli adempimenti amministrativi a carico dei soggetti, diversi dai quelli obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica⁴, che producono energia elettrica con modalità diverse da quelle previste per alcuni usi esclusi dal pagamento

³ Di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a) del TUA.

⁴ Come definiti dall'articolo 53, commi 1, 2 e 3 del TUA.

dell'accisa⁵ senza procedere al suo consumo, ma consegnando l'intera produzione alla rete di distribuzione. Nel dettaglio:

- il comma 3 del predetto articolo 56-*bis* dispone l'obbligo per i citati soggetti di fornire comunicazione dell'attività svolta all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, prevedendone l'esclusione soltanto per quei soggetti che esercitano un'officina elettrica con potenza disponibile non superiore a 50 kW, che produce energia elettrica tramite gruppi elettrogeni azionati dalla biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa⁶;
- il comma 4 del medesimo articolo 56-*bis* dispone l'attribuzione di un codice identificativo da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ai soggetti tenuti alla comunicazione;
- il comma 5 prescrive l'obbligo, per tutti i soggetti che effettuano vettoriamento e distribuzione di energia elettrica, di dichiarare all'Agenzia ogni variazione relativa agli impianti di pertinenza e le modifiche societarie, nonché la cessazione dell'attività.

La relazione illustrativa riferisce che gli adempimenti stabiliti dall'articolo 56-*bis* sono, in larga parte, già attualmente previsti, per soggetti che, pur essendo sostanzialmente estranei al rapporto tributario in materia di accisa, partecipano all'attività di distribuzione dell'energia elettrica effettuandone la consegna fisica ai clienti finali. Con riguardo al comma 3 dell'articolo 56-*bis*, la RI motiva con l'esigenza di semplicità amministrativa l'esclusione dei soggetti che producono elettricità, posta fuori campo di applicazione del pagamento dell'accisa, con impianti di potenza limitata o piccoli impianti azionati da fonti rinnovabili dall'obbligo di comunicazione, disposto in via generale dallo stesso comma 3, per i soggetti che producono energia elettrica consegnando l'intera produzione alla rete di distribuzione.

Con riguardo alle ulteriori integrazioni operate dalla norma in esame, l'articolo 56-*ter* affida ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle modalità attuative delle disposizioni in materia di accisa sull'energia elettrica, con particolare riguardo all'oggetto dell'imposizione (articolo 52), ai soggetti obbligati al pagamento e agli obblighi a cui sono sottoposti ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio (articoli 53 e 53-*bis*), alla definizione di officina (articolo 54), all'accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa (articolo 55), nonché alle modalità particolari di pagamento dell'accisa e altre disposizioni in materia (articoli 56 e 56-*bis*), compresi:

⁵ Si tratta di soggetti produttori di energia elettrica secondo modalità diverse da quelle di cui all'articolo 52, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*. Tali disposizioni si riferiscono all'energia elettrica prodotta mediante impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non superiore a 20 kW; impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli, purché prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli accumulatori, nonché quella prodotta da gruppi elettrogeni mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi ad esse assimilati; prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW.

⁶ Come definita ai sensi dell'articolo 52, comma 2, lettera *c)* del TUA.

- la definizione di impresa di autoproduzione ai fini dell'applicazione dell'esenzione dall'accisa sull'energia elettrica utilizzata per l'attività di produzione di elettricità e per mantenere la capacità di produrre elettricità⁷;
- l'indicazione della documentazione da presentare all'atto della denuncia di attività all'Agenzia delle dogane e dei monopoli cui sono tenuti i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio;
- gli elementi relativi al calcolo dell'accisa da indicare nelle bollette di pagamento emesse;
- le modalità e le condizioni di applicazione dell'accisa nei casi di impiego promiscuo dell'energia elettrica nonché gli adempimenti da prevedere a carico dei soggetti obbligati in caso di cessazione dell'attività di vendita o di acquisto per uso proprio e il conseguente svincolo della cauzione prestata.

Con riferimento all'introduzione dell'articolo 56-*ter*, la relazione illustrativa precisa che la previsione di disposizioni attuative ad opera di provvedimenti ministeriali si rende necessaria a fronte delle modifiche apportate dagli articoli precedenti in merito all'applicazione dell'accisa sull'energia elettrica.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che le norme in esame articolo non determinano effetti finanziari, in quanto contengono misure di natura prettamente amministrativa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame apportano talune integrazioni al TUA, disciplinando gli obblighi di comunicazione e dichiarativi in merito alla produzione, il trasporto, la consegna, il consumo, nonché variazioni nei fatti gestori e tecnici relativi ai soggetti eroganti l'energia elettrica, anche con riferimento ai soggetti, diversi dai quelli obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica, che producono energia elettrica con modalità diverse da quelle previste per alcuni usi esclusi dal pagamento dell'accisa consegnando l'intera produzione alla rete di distribuzione (introduzione dell'articolo 56-*bis* al TUA). È, inoltre, affidata ad appositi provvedimenti ministeriali la definizione delle modalità attuative delle disposizioni in materia di accisa sull'energia elettrica (introduzione dell'articolo 56-*ter* al TUA), con particolare riguardo all'oggetto dell'imposizione (articolo 52), ai soggetti obbligati al pagamento e agli obblighi a cui sono sottoposti ai fini del rilascio dell'autorizzazione o della licenza di esercizio (articoli 53 e 53-*bis*), alla definizione di

⁷ Di cui all'articolo 52, comma 3, lettera a).

officina (articolo 54), all'accertamento, liquidazione e versamento dell'accisa (articolo 55), nonché alle modalità particolari di pagamento dell'accisa e altre disposizioni in materia (articoli 56 e 56-*bis*).

In proposito, considerati anche gli argomenti forniti dalla relazione tecnica per suffragare l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non si formulano osservazioni dal momento che le norme, da un lato, appaiono prescrittive di adempimenti di natura amministrativa, dall'altro, si limitano a rinviare a fonti di rango secondario la disciplina di dettaglio relativa a alcuni profili dell'imposizione in materia di accisa.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera n)

Disposizioni generali in materia di altre imposte indirette

La norma, apporta una modifica di carattere formale all'articolo 61 (disposizioni generali), comma 2, del TUA, provvedendo a richiamare il corretto riferimento normativo della previsione secondo la quale, decorsi cinque giorni dalla data di scadenza del pagamento dell'imposta, è preclusa l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Essa è, infatti, contenuta nell'articolo 3 (accertamento, liquidazione e pagamento), comma 4, sesto periodo del TUA, invece che, come indicato nella vigente formulazione del testo, nel terzo periodo della medesima disposizione.

Al riguardo, si rammenta che il predetto articolo 3 – la cui disciplina, con il richiamo operato dall'articolo 61, comma 2, viene mutuata, per taluni aspetti relativi al pagamento dell'imposta, dal settore delle accise a quella di altre imposte indirette – contiene disposizioni relative all'accertamento (comma 1), alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell'accisa (comma 2), alla liquidazione (comma 3), nonché alle modalità di pagamento dell'accisa (commi 4 e 4-*bis*).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che la norma in esame articolo non determina effetti finanziari, in quanto apporta una lieve modifica all'articolo 61, comma 2, del TUA, necessaria al fine di correggere il collegamento interno ivi previsto che, a seguito di modifiche normative intervenute, risulta errato.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame provvede a rettificare il riferimento normativo interno indicato dall'articolo 61, comma 2, del

TUA (sesto periodo, invece che terzo periodo, del comma 4 dell'articolo 3), relativo alla previsione secondo la quale, decorsi cinque giorni dalla data di scadenza del pagamento dell'imposta, è preclusa l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta.

Al riguardo, anche tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito all'assenza di effetti finanziari derivanti della norma, non si formulano osservazioni atteso il carattere di mero coordinamento normativo della stessa.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera o)

Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti

La norma sostituisce l'articolo 62 (imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti) del TUA che reca la definizione del regime impositivo, dei prodotti assoggettati all'imposta di consumo anche in relazione al trasporto e alla circolazione, delle esenzioni e della gestione degli inventari e delle giacenze fiscalmente rilevanti. Essa riproduce sostanzialmente, seppur con alcune eccezioni, la vigente formulazione delle disposizioni del predetto articolo, riordinandole secondo il criterio dell'applicabilità dell'imposta (prodotti ai quali si applica l'imposta, prodotti esenti, prodotti ai quali la stessa non si applica). In particolare:

- il nuovo comma 1, pur introducendo la precisazione che l'aliquota di riferimento per i prodotti sottoposti all'imposta di consumo è quella indicata nell'allegato 1, stabilisce la sottoposizione all'imposta di consumo degli oli lubrificanti – anche ottenuti dalla rigenerazione di oli usati derivanti da oli a base minerale o sintetica già immessi in consumo, come nell'attuale formulazione del comma 4, primo periodo, qualora destinati, messi in vendita o impiegati per usi diversi dalla combustione o carburazione [attuale comma 1, lettera a)] o utilizzati in miscela con i carburanti con funzione di lubrificazione (attuale comma 2, primo periodo) – nonché dei bitumi di petrolio [attuale comma 1, lettera b)];
- il nuovo comma 2 stabilisce che gli oli minerali greggi, gli estratti aromatici, le miscele di alchilbenzoli sintetici e i polimeri poliolefinici sintetici quando destinati, messi in vendita o usati per la lubrificazione meccanica sono sottoposti alla medesima imposta applicata agli oli lubrificanti, qualora destinati, messi in vendita o utilizzati per la lubrificazione meccanica [attuale comma 1, lettera c)] e reca definizione delle citate miscele alla stregua di quanto previsto dall'attuale comma 6;
- il nuovo comma 3 assoggetta alla predetta imposta di consumo gli oli lubrificanti e i bitumi contenuti nelle preparazioni lubrificanti nonché contenuti in prodotti o merci

definitivamente importati o provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, risultando riproduttivo dell'attuale formulazione del comma 3, eccetto che per la precisazione che, ai fini dell'applicabilità dell'imposta, si tengono in considerazione il quantitativo dei citati prodotti e le rispettive aliquote di cui all'allegato I;

- il nuovo comma 4, integrando l'articolo 62, riconosce un regime di esenzione agli oli lubrificanti utilizzati nei medesimi impieghi in relazione ai quali i prodotti energetici sono esenti dall'accisa, ai sensi della tabella A allegata al TUA, punto 2 ("impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici") e punto 3 ("Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti");
- il nuovo comma 5 prevede la non applicazione dell'imposta di consumo ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di pannelli in genere nonché di manufatti per l'edilizia e a quelli impiegati come combustibile nei cementifici (attuale comma 5) e agli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, nella produzione delle materie plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari per le piante da frutta e nei consumi relativi a prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori dello stabilimento o utilizzati in combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle operazioni rientranti fra i «trattamenti definiti» previsti dalla nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁸ (attuale comma 2);
- il nuovo comma 6 definisce il regime d'imponibilità di prodotti energetici e oli lubrificanti destinati a specifici impieghi produttivi, precisando che prodotti energetici ottenuti congiuntamente agli oli lubrificanti durante il processo di rigenerazione degli oli usati sono sottoposti ad accisa nei termini definiti dall'articolo 21 (attuale comma 4, secondo periodo), mentre rimangono esclusi dall'applicazione della predetta imposta gli oli lubrificanti usati destinati alla combustione e ai prodotti energetici contenuti nei residui di lavorazione della rigenerazione degli oli lubrificanti (attuale comma 4, terzo periodo);
- il nuovo comma 7 dispone che per la circolazione e il deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi sottoposti ad imposizione trovino applicazione le disposizioni in materia di prodotti energetici di cui agli articoli 12 (deposito e circolazione di prodotti assoggettati ad accisa) e 25 (Deposito e circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa) in

⁸ Si tratta di fattispecie di consumo escluse dall'imposizione dell'accisa ai sensi dell'articolo 22, commi 1 e 2, del TUA.

ciò riproducendo l'attuale formulazione del comma 7, eccetto che per la nuova previsione che, ai fini dell'esecuzione degli inventari periodici degli oli lubrificanti e degli altri prodotti di cui al comma 2 e al comma 3 e della determinazione delle giacenze fiscalmente rilevanti, è ammessa, previa approvazione Agenzia delle dogane, la tenuta delle contabilità in forma aggregata per prodotti omogenei aventi la medesima destinazione tributaria;

- il nuovo comma 8 affida ad appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze la disciplina attuativa della norma in esame.

La relazione illustrativa riferisce che la norma in esame provvede a rielaborare l'articolo 62 del TUA al fine di riorganizzare, aggiornare e rendere più chiare le disposizioni in esso contenute, nell'ambito della più generale attività di semplificazione operata in linea con quanto previsto dalla legge n. 111 del 2023 (legge delega sulla riforma fiscale)⁹. In tale ottica – prosegue la RI – si è provveduto, quindi, a raggruppare più organicamente i casi in cui si applica o non si applica l'imposta di consumo sui citati prodotti, espungendo altresì il riferimento, ormai obsoleto, alle "provviste di bordo" di aerei o navi. In proposito, la RI rileva che l'esenzione dall'imposta di consumo per gli oli lubrificanti a tal fine impiegati era collegata al simmetrico trattamento di esenzione dall'accisa previsto per i carburanti imbarcati su navi ed aerei come "*provviste di bordo*", cui faceva riferimento il Testo unico delle leggi doganali di cui al DPR n. 43 del 1973¹⁰, che è stato recentemente oggetto – in linea con l'evoluzione della sovraordinata normativa doganale vigente nell'UE – di una completa revisione¹¹, ai sensi della predetta legge delega. Nell'ambito di tale intervento di modifica del TULD il riferimento alle provviste di bordo è stato espunto dal Testo unico delle leggi doganali di cui al DPR n. 43 del 1973 per ragioni di "pulizia normativa" ed è stato inserito più appropriatamente nel TUA; dunque, il comma 4 del nuovo articolo 62 dispone l'esenzione dall'imposta di consumo per i lubrificanti imbarcati su navi o aerei collegando la stessa all'esenzione, parallelamente prevista dai punti 2 e 3 della tabella A allegata al TUA per i carburanti impiegati, alle condizioni e con le specifiche ivi indicate, rispettivamente nella navigazione aerea e marittima. La RI precisa, inoltre, che la norma ha provveduto a specificare al comma 3, anche a beneficio degli uffici operativi dell'Agenzia, che, nel caso delle preparazioni lubrificanti l'imposta di consumo di cui trattasi grava solo sul quantitativo di oli lubrificanti e bitumi in esse contenuti, con l'applicazione delle rispettive aliquote indicate nell'allegato I al TUA. Con il comma 7 – conclude la RI – viene introdotta una importante semplificazione operativa per l'esecuzione dei previsti inventari periodici da effettuare presso i depositi e gli impianti di oli lubrificanti. Gli operatori potranno infatti,

⁹ In proposito, l'articolo 12, comma 1, lettera f) della legge n. 111 del 2023 dispone la revisione della disciplina dell'applicazione dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e sugli altri prodotti utilizzati per la lubrificazione meccanica, con particolare riguardo all'aggiornamento dell'elenco dei prodotti rientranti nella base imponibile del tributo in relazione all'evoluzione del mercato di riferimento e alla semplificazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi inerenti all'applicazione della medesima imposta.

¹⁰ Un regime di esenzione da diritti doganali per le provviste di bordo era previsto dagli articoli 253 e 254 dell'abrogato Testo unico delle leggi doganali di cui al DPR n. 43 del 1973.

¹¹ Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo n. 141 del 2024.

previa approvazione dell’Agenzia, tenere le contabilità dei prodotti sottoposti al medesimo trattamento tributario, facendo sì che i meccanismi di rendicontazione e controllo su oli lubrificanti ed altri prodotti siano resi più agevoli sia per gli operatori che per l’Amministrazione finanziaria.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica, limitandosi a riportare succintamente i contenuti delle singole disposizioni della norma, afferma l’assenza di effetti finanziari derivanti dalla stessa.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame sostituisce l’articolo 62 del TUA, provvedendo a riordinare le vigenti disposizioni contenute nel predetto articolo secondo il criterio dell’applicabilità dell’imposta di consumo. In particolare, l’imposta si applica, ai sensi dei nuovi commi 1, 2, 3 dell’articolo 62, agli oli lubrificanti e ai polimeri poliolefinici sintetici destinati a specifici impieghi, ai bitumi di petrolio, agli oli minerali greggi, agli estratti aromatici, alle miscele di alchilbenzoli sintetici, nonché agli oli lubrificanti e ai bitumi contenuti in particolari preparazioni o provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea. La medesima imposta, ai sensi del nuovo comma 5, non si applica, invece, ai bitumi e agli oli lubrificanti destinati a specifici impieghi produttivi. Anche la disciplina relativa alle tipologie di prodotti energetici e oli lubrificanti enunciata dal nuovo comma 6, nonché quella concernente la circolazione e del deposito degli oli lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta di cui al nuovo comma 7, primo periodo, risultano riprodotte del vigente articolo 62. Infine, il nuovo comma 8 affida a provvedimenti ministeriali la disciplina attuativa delle previsioni contenute nelle disposizioni precedenti.

Invece, con riguardo agli aspetti innovativi rispetto alla disciplina vigente, si segnalano la definizione del regime di esenzione recato dal nuovo comma 4 – previsto per i lubrificanti imbarcati su navi o aerei – e la possibilità, riconosciuta agli operatori dal nuovo comma 7, secondo periodo, di tenere le contabilità dei prodotti sottoposti al medesimo trattamento tributario, previa approvazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ai fini dell’esecuzione degli inventari periodici dei prodotti sottoposti a imposta. Sul punto, la relazione illustrativa precisa che l’intento novativo della norma è connesso a esigenze di riorganizzazione,

aggiornamento e maggiore chiarezza, coerenti con il principio di semplificazione della normativa di settore sancito dall'articolo 12, comma 1, lettera *f*), della legge di delega per la riforma fiscale e, con particolare riguardo all'esenzione prevista dal nuovo comma 4 dell'articolo 62 del TUA, la nuova disposizione riproduce sostanzialmente i contenuti degli articoli 253 e 254 dell'abrogato Testo unico delle leggi doganali di cui al DPR n. 43 del 1973.

In proposito, alla luce di quanto sopra evidenziato, si rileva che il regime di esenzione previsto dal citato comma 4 dell'articolo 62, come sostituito dalla norma in esame, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica - come peraltro osservato anche dalla relazione tecnica - nel presupposto che tale disciplina, già contenuta nell'abrogato Testo unico delle leggi doganali, risulti assorbita e aggiornata dal TUA per rispondere all'esigenza di assicurare una maggiore organicità alla normativa di settore. Per ragioni analoghe, non si formulano pertanto osservazioni nemmeno con riguardo alle rimanenti disposizioni.

ARTICOLO 1, comma 1, lettere *p*) e *q*)

Durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione e dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina

Le norme prolungano – limitatamente a esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie – da due a quattro anni la validità dell'autorizzazione alla vendita dei seguenti prodotti:

- prodotti da inalazione senza combustione (lettera *p*), che a tal fine all'articolo 62-*quater* del TUA inserisce il nuovo comma 5-*bis*.1);
- prodotti solidi contenenti nicotina (lettera *q*), che a tal fine all'articolo 62-*quater*.1 del TUA inserisce il nuovo comma 13-*bis*).

Resta ferma la possibilità di rinnovo, già prevista a legislazione vigente.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Minori entrate tributarie												
Estensione, da due a quattro anni, della durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione di cui all'art. 62-quater del D.Lgs. 504/1995 - Imposta di bollo (lettera p)				0,013472				0,013472				0,013472

La relazione tecnica afferma quanto segue.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p*), è volta ad estendere, da due a quattro anni, la durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione, da parte degli esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie.

La disposizione, avente carattere procedimentale, è suscettibile di determinare effetti finanziari negativi limitatamente alla riduzione dell'introito derivante dal pagamento del bollo, pari a euro 16,00, da apporre sia sull'istanza di rinnovo dell'autorizzazione sia sul provvedimento finale, considerata la maggior estensione del titolo autorizzatorio che passa da due a quattro anni.

Per effetto della modifica normativa, il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione è tenuto al pagamento, ogni quattro anni (in luogo di due), di un importo pari complessivamente a euro 32,00 (euro 16,00 * 2).

Ai fini della stima dell'impatto sul gettito erariale derivante dall'estensione della durata del titolo autorizzatorio, si considera il numero delle autorizzazioni attive che sarebbero oggetto di rinnovo a partire dal primo luglio 2025.

In particolare, si riportano di seguito il numero dei rinnovi suddivisi per annualità:

Anno	Numero rinnovi
2025	930
2026	1527

Pertanto, ipotizzando prudenzialmente che, nelle annualità prese in esame, tutti gli esercizi autorizzati alla vendita richiederanno il rinnovo dell'autorizzazione in essere, o che quantomeno i mancati rinnovi saranno compensati dalle nuove istituzioni, non si prevedono effetti finanziari negativi per le annualità 2025/2026 mentre a partire dal 2027, si stimano le seguenti perdite, in termini di imposta di bollo, pari a:

- per l'anno 2027, euro 13.472 (421 * 32);
- per l'anno 2028, euro 48.864 (1.527 * 32);

- per l'anno 2029, euro 16.288 (509 * 32).

I predetti effetti, seguendo la nuova tempistica dei rinnovi, operano, a decorrere, con effetto ricorsivo a cadenza triennale.

La RT menziona erroneamente una cadenza quadriennale, ma la cadenza è triennale perché nel triennio si completano tutti i rinnovi (considerato che la RT assume la decorrenza dal 1° luglio 2025, infatti, i rinnovi del 2025 si suddividono in due annualità in base alla scadenza nel primo o nel secondo semestre e infatti i rinnovi previsti nel 2027 (421) e nel 2029 (509) se sommati danno appunto 930 che è il numero dei rinnovi previsti nell'anno solare 2025. Ciò d'altronde è confermato dalla cadenza triennale degli oneri presa a riferimento dalla RT riferita all'articolo 4, che opera un analogo prolungamento della validità da due a quattro anni, sempre ipotizzando la decorrenza della norma dal 1° luglio 2025.

Ferme restando le considerazioni sopra espresse in termini di minor gettito, si deve comunque evidenziare la potenziale riduzione dei costi amministrativi e organizzativi connessi alla gestione delle autorizzazioni in questione, prudenzialmente non quantificati. Ne conseguirebbe una maggiore efficienza organizzativa anche nella prospettiva del perseguimento degli obiettivi legati al contrasto dei fenomeni illegali.

La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q*), è volta ad estendere, da due a quattro anni, la durata delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo (cd. *nicotine pouches*) di cui all'articolo 62-*quater*.1 del TUA.

La disposizione disciplina prodotti la cui commercializzazione è stata introdotta solo recentemente. Pertanto, tenuto anche conto che trattasi di un fenomeno allo stato esiguo, ad essa non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame prolungano – limitatamente a esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie – da due a quattro anni la validità dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti da inalazione senza combustione (lettera *p*) e dei prodotti solidi contenenti nicotina (lettera *q*).

Alla lettera *p*) sono ascritte minori entrate tributarie, di carattere permanente, valutate in euro 13.472 per l'anno 2027, euro 48.864 per l'anno 2028, euro 16.288 per l'anno 2029, che ricorsivamente si ripetono di triennio in triennio, derivanti dalla riduzione dei versamenti dell'imposta di bollo dovuta in occasione dei rinnovi delle autorizzazioni. La relazione tecnica, oltre ad esporre gli elementi che giustificano le predette stime, evidenzia altresì la riduzione

dei costi amministrativi e organizzativi connessi alla gestione delle autorizzazioni in questione, prudenzialmente non quantificati.

Alla lettera *q)* non sono ascritti effetti finanziari in quanto, secondo la relazione tecnica, la disposizione disciplina prodotti la cui commercializzazione è stata introdotta solo recentemente e inoltre trattasi di un fenomeno allo stato esiguo.

In proposito, al fine di escludere che si verifichino effetti finanziari già a partire dall'esercizio 2025, in coerenza con quanto previsto dalla relazione tecnica, dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare nel testo che la validità di 4 anni delle autorizzazioni di vendita, non riguarda in ogni caso le autorizzazioni in corso di validità al 1° luglio 2025, giacché in mancanza di un'espressa previsione in tal senso potrebbe non essere esclusa un'interpretazione volta a ritenere che il termine di 4 anni si applichi anche alle autorizzazioni in corso, che pertanto dovrebbero essere rinnovate non alla scadenza dei 2 anni, ma alla scadenza dei 4 anni, con conseguenti minori entrate derivanti dal mancato versamento dell'imposta di bollo relativo al rinnovo biennale.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera *r)*

Prestazione della cauzione

Le norme sostituiscono l'articolo 64 del TUA in materia di prestazione della cauzione. Il nuovo testo dell'articolo 64 prevede che nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio dell'autorizzazione o il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento.

Inoltre, si prevede che se il soggetto obbligato non provvede all'adeguamento della cauzione, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ridetermina l'importo della medesima cauzione e lo comunica al soggetto obbligato che provvede all'adeguamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione; l'autorizzazione o la licenza è revocata nel caso in cui l'adeguamento non viene effettuato entro i predetti trenta giorni.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica non ascrive alle norme effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame sostituiscono l'articolo 64 del TUA prevedendo che nei casi in cui è prescritta la prestazione di una cauzione, il rilascio dell'autorizzazione o il rilascio della licenza e l'esercizio dell'impianto sono subordinati a tale adempimento. Si prevede inoltre anche l'intervento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che ridetermina l'importo della cauzione, nel caso in cui il soggetto obbligato non provveda all'adeguamento della cauzione stessa.

Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme in parte riproducono il contenuto delle norme vigenti e in parte sono volte a rafforzare il potere di intervento dell'Agenzia delle dogane e monopoli in materia di rideterminazione della cauzione.

ARTICOLO 1, comma 1, lettera s)

Prodotti energetici esenti da accisa o con accisa ridotta

Le norme intervengono sulla tabella A del TUA, che disciplina gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta.

In particolare:

- il **numero 1)** della presente lettera s) interviene sul punto 3 della Tabella A del TUA (il punto 3 individua gli impieghi come carburanti per la navigazione per i quali è riconosciuta l'esenzione dall'accisa). La norma ora introdotta conferma le vigenti esenzioni ed aggiunge fra gli impieghi esenti da accise quelli come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca (oltre che al trasporto delle merci, già previsto a legislazione vigente).

Si rammenta che secondo l'ultima edizione del "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi"¹² (ed. 2022, a cura del MASE) l'effetto finanziario dell'esenzione dall'accisa del carburante per la navigazione (basata sul testo attualmente vigente del punto 3 della Tabella A) è di carattere permanente e il suo importo negli ultimi anni è stato il seguente:

Anno	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Effetto finanziario (in milioni di euro)	421,33	430,04	409,83	435,67	490,16	513,50	618,68

¹²

<https://www.mase.gov.it/pagina/catalogo-dei-sussidi-ambientalmente-dannosi-e-dei-sussidi-ambientalmente-favorevoli>

- il **numero 2)** della presente lettera s) interviene sul punto 9 della Tabella A del TUA, che a legislazione vigente prevede la riduzione al 30 per cento dell'aliquota di accisa sui prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice con motori fissi, utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo.

La disposizione ora introdotta specifica che i motori fissi (alla cui sussistenza è legata la fruizione dell'agevolazione) possono essere “permanentemente installati su strutture ancorate al suolo o su macchine semoventi non ammesse alla circolazione su strada ad uso pubblico”.

Si rammenta che secondo l'ultimo rapporto sulle spese fiscali (allegato allo stato di previsione dell'entrata al disegno di legge di bilancio per il 2025) l'effetto finanziario della riduzione di aliquota dell'accisa è non quantificabile.

La **relazione illustrativa** – che è utile riportare – informa, fra l'altro, che l'impiego agevolato in commento concerne sostanzialmente il gasolio utilizzato per la produzione di forza motrice con motori fissi utilizzati all'interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali e ad altri luoghi prestabiliti nonché l'azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo. In tale contesto, viene prevista una maggiore predeterminazione del precetto normativo, con specificazione dei requisiti che devono caratterizzare i motori fissi. Si dà in tal modo certezza agli operatori del comparto e si preserva l'azione degli Uffici dell'Agenzia delle dogane circa l'ambito applicativo del beneficio, con chiara esclusione di quei mezzi d'opera gommati (ad es., carrelli, mezzi di movimentazione di cose, ecc.) che fossero abilitati alla circolazione su rete stradale pubblica, ovvero immatricolati e targati. Tale ultima destinazione d'uso ne determina la collocazione al di fuori del punto 9 della Tabella A allegata al TUA;

- il **numero 3)** della presente lettera s) interviene sulla Nota 2 della Tabella A del TUA, riferita al GPL utilizzato negli impianti centralizzati per usi industriali, al fine di aggiornare il riferimento normativo al nuovo testo dell'articolo 26 del TUA come riformulato dal presente provvedimento.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che l'articolo 1, comma 1, lettera s) del decreto legislativo in esame introduce, a decorrere dal 1° luglio 2025, nella Tabella A allegata al TUA, talune

modifiche, aventi scopo chiarificatorio e di coordinamento normativo, da cui non derivano effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame intervengono sulla tabella A del TUA, che disciplina gli impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta.

In particolare, le norme: aggiungono fra gli impieghi esenti da accise quelli come carburanti per la navigazione da pesca nelle acque interne (numero 1); chiariscono i presupposti per beneficiare della riduzione al 30 per cento dell'aliquota di accisa sui prodotti energetici diversi dal gas naturale impiegati per la produzione di forza motrice, allineando il dato normativo alla prassi amministrativa e confermando le attuali cause di esclusione dal beneficio (numero 2); aggiornano i riferimenti normativi per tener conto delle modificazioni introdotte dal presente decreto (numero 3).

Alle norme non sono ascritti effetti finanziari: la relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno solo scopo chiarificatorio e di coordinamento.

In proposito, si osserva che il numero 1 introduce testualmente l'esenzione dall'accisa per i carburanti impiegati per la pesca nelle acque interne. In mancanza di elementi forniti dalla relazione tecnica o desumibili dalla relazione illustrativa e stante la differenza testuale rispetto alla legislazione vigente, appare necessario che il Governo fornisca elementi idonei a dimostrare l'invarianza finanziaria della presente disposizione.

Si rammenta che secondo l'ultima edizione del "Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi" (ed. 2022, a cura del MASE) l'effetto finanziario dell'esenzione dall'accisa del carburante per la navigazione (basata sul testo attualmente vigente del punto 3 della Tabella A) è di carattere permanente e il suo importo negli ultimi anni è passato da circa 421 milioni nel 2015 a circa 619 milioni nel 2021.

In merito invece, alle restanti disposizioni del numero 1 e dei numeri 2 e 3 non si formulano osservazioni considerato che le stesse confermano e chiariscono quanto previsto a legislazione vigente oppure hanno natura di mero coordinamento testuale con le disposizioni introdotte dal presente schema di decreto.

ARTICOLO 3

Rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi

Normativa vigente. La vendita al pubblico di tabacchi lavorati è effettuata a mezzo di rivendite ordinarie (come, ad esempio, le tabaccherie aperte al pubblico), rivendite speciali (come, ad esempio, le tabaccherie aperte ai soli ospiti di strutture quali: ospedali, caserme, stazioni automobilistiche eccetera) o di patentini (il patentino è l'autorizzazione a vendere generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi rifornendosi, salvo deroghe, dalla rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino).

L'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha demandato a un regolamento¹³ la disciplina delle modalità per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi:

- a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita¹⁴;
- b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza, non inferiore a 200 metri, e di popolazione, nel rispetto del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;
- d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di popolazione di cui alla lettera b) (vedi sopra);
- e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita già esistenti nella medesima zona di riferimento, nonché in virtù dei requisiti di cui alla lettera b) (vedi sopra);
- f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione del criterio della distanza.

Alla disposizione originaria non sono stati associati effetti finanziari diretti.

Su detta disposizione è poi intervenuto l'articolo 4 della legge europea 2018 (L. n. 37 del 2019, AC 1432 della XVIII legislatura). Il testo iniziale del citato articolo 4 ha sostituito il precedente criterio della produttività con quello della popolazione: ad esso non sono stati ascritti effetti finanziari. Con modificazioni introdotte dal Senato (AS 822) sono però stati introdotti criteri più restrittivi (distanza minima di 200 metri e rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti): a dette modifiche sono stati associati effetti onerosi in quanto, come chiarito da una Nota dell'ADM, il criterio della popolazione avrebbe comportato una contrazione delle nuove rivendite, con conseguente riduzione del valore dei corrispettivi di aggiudicazione delle rivendite. Viceversa, non erano previsti effetti sui consumi di tabacchi (e, dunque, sulle accise) in quanto, secondo la Nota, la flessione del numero delle rivendite ordinarie non sembra suscettibile di determinare un minor consumo di

¹³ Da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze.

¹⁴ anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi

tabacchi lavorati e, quindi, un minor gettito di accisa. Ciò in quanto tali elementi dipendono da altri fattori quali, ad esempio, l'andamento dei prezzi, l'immissione sul mercato di nuove tipologie di prodotti succedanei dei tabacchi lavorati, le campagne antifumo, il contrabbando, la contraffazione. In particolare la Nota evidenziava che alla contrazione del numero delle rivendite non potevano essere correlati significativi e misurabili effetti finanziari, soprattutto a titolo di accisa sui tabacchi lavorati.

In attuazione del predetto comma 42 è stato emanato il Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo (Decreto ministeriale n. 38 del 2013) che ha, fra l'altro, individuato i requisiti di distanza e popolazione applicabili per l'istituzione e il trasferimento delle rivendite e per la concessione dei patentini.

Le norme intervengono sui principi che regolano la disciplina (articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sopra delineata) delle modalità per l'istituzione e il trasferimento di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio e per il rilascio dei patentini, dettando le seguenti innovazioni, che costituiscono principi i quali dovranno trovare poi attuazione nell'apposito regolamento governativo:

- per i trasferimenti di rivendite ordinarie si deve considerare anche il criterio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita;
- per l'istituzione di rivendite speciali i vigenti requisiti di distanza e di popolazione sono considerati ove applicabili, in ragione tra l'altro del contesto urbano o extraurbano di riferimento;
- per il rilascio dei patentini si devono prevedere modalità e criteri di semplificazione delle procedure amministrative anche in relazione alla durata del titolo autorizzatorio.

La relazione illustrativa informa che:

- il primo criterio potrebbe consentire il trasferimento di una rivendita verso una zona in relazione alla quale sussiste un'esigenza di servizio non adeguatamente presidiata;
- il secondo criterio, nel richiamare espressamente, ai fini dell'applicazione dei richiamati predetti criteri, una valutazione in ordine al contesto urbano ovvero extraurbano nel quale viene inserita la rivendita, consente di disciplinare in modo espresso e specifico l'istituzione di rivendite ubicate presso impianti di distribuzione di carburante ubicati lungo strade extraurbane, al di fuori di insediamenti produttivi-abitativi;
- il terzo criterio mira a garantire, da un lato, la stabilità della rete nonché un maggior livello di affidabilità e professionalizzazione degli operatori e, dall'altro, un più elevato grado di semplificazione amministrativa dei rapporti tra titolari di autorizzazione e amministrazione nonché una riduzione dei costi amministrativi connessi alla gestione delle autorizzazioni.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ripete il contenuto della disposizione e afferma che sotto il profilo strettamente finanziario, la disposizione in esame si limita a introdurre modifiche aventi carattere procedimentale riguardanti la rete di vendita dei generi di monopolio, non incidendo in alcun modo sul trattamento fiscale dei prodotti commercializzati dai soggetti operanti nell'ambito della predetta rete. Pertanto, alla medesima disposizione non si ascrivono effetti di natura finanziaria.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame intervengono sui principi che regolano la disciplina delle modalità per l'istituzione e il trasferimento di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio e per il rilascio dei patentini (articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98).

Si rammenta che la vendita al pubblico di tabacchi lavorati è effettuata a mezzo di rivendite ordinarie (come, ad esempio, le tabaccherie aperte al pubblico), rivendite speciali (come, ad esempio, le tabaccherie aperte ai soli ospiti di strutture quali: ospedali, caserme, stazioni automobilistiche eccetera) o di patentini (il patentino è l'autorizzazione a vendere generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi rifornendosi, salvo deroghe, dalla rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino).

La disciplina ora introdotta detta le seguenti innovazioni, che costituiscono principi i quali dovranno trovare poi attuazione nell'apposito regolamento governativo:

- per i trasferimenti di rivendite ordinarie si deve considerare anche il criterio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita;
- per l'istituzione di rivendite speciali i vigenti requisiti di distanza e di popolazione sono considerati, ove applicabili, in ragione tra l'altro del contesto urbano o extraurbano di riferimento;
- per il rilascio dei patentini si devono prevedere modalità e criteri di semplificazione delle procedure amministrative anche in relazione alla durata del titolo autorizzatorio.

Alla norma non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: la relazione tecnica evidenzia che la nuova disciplina non incide sul trattamento fiscale dei generi di monopolio.

In proposito non si formulano osservazioni considerato che i principi ora introdotti riguardano la distribuzione della rete di vendita (per quanto riguarda le rivendite ordinarie e speciali) o la semplificazione procedurale (per quanto riguarda i patentini): come evidenziato presso la

Commissione Bilancio del Senato in occasione della riforma dei medesimi principi (introdotta dall'articolo 4 della legge europea per il 2018, legge n. 37 del 2019, come emendato nel corso dell'iter parlamentare) il consumo dei tabacchi (da cui dipende il gettito di accisa) non appare dipendere direttamente dal numero delle rivendite bensì da altri fattori quali, ad esempio, l'andamento dei prezzi, l'immissione sul mercato di nuove tipologie di prodotti succedanei, le campagne antifumo, il contrabbando, la contraffazione ecc. Al predetto articolo 4, infatti, furono ascritti effetti onerosi solamente in relazione alla prevista riduzione del numero delle rivendite ordinarie (con conseguente riduzione del valore dei corrispettivi di aggiudicazione delle rivendite) e non in relazione a ipotizzate riduzioni dei consumi dei tabacchi. Peraltro, nel caso ora in esame, i principi introdotti dalla presente disposizione non hanno neppure un effetto di riduzione diretta del numero delle rivendite bensì, più in generale, di redistribuzione della rete di vendita.

ARTICOLO 4

Durata dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti da tabacco a mezzo di patentino

Normativa vigente. Per la ricostruzione della normativa sui patentini si rinvia alla scheda riferita all'articolo 3, con particolare riferimento alla sezione "normativa vigente".

Le norme prolungano dagli attuali due a quattro anni la durata della validità dei patentini per la vendita dei tabacchi. Resta ferma la possibilità di rinnovo dei patentini, già prevista a legislazione vigente.

A tal fine esse intervengono sull'articolo 54, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante il regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, numero 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

Si rammenta che la vendita al pubblico di tabacchi lavorati è effettuata a mezzo di rivendite ordinarie (come, ad esempio, le tabaccherie aperte al pubblico), rivendite speciali (come, ad esempio, le tabaccherie aperte ai soli ospiti di strutture quali: ospedali, caserme, stazioni automobilistiche eccetera) o di patentini (il patentino è l'autorizzazione a vendere generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi rifornendosi, salvo deroghe, dalla rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino).

In via di prima applicazione, le norme prolungano altresì di due anni il termine di scadenza delle autorizzazioni alla vendita dei prodotti del tabacco a mezzo di patentino in corso di validità alla data di efficacia delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
Minori entrate tributarie												
Estensione, da due a quattro anni, della durata del titolo autorizzatorio finalizzato alla vendita dei prodotti da tabacco a mezzo di patentino, ovvero proroga corrispondente delle autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto - Imposta di bollo		0,043264	0,103008	0,043232		0,043264	0,103008	0,043232		0,043264	0,103008	0,043232

La relazione tecnica chiarisce che la disposizione, incidendo sulla validità del titolo autorizzatorio in corso di validità, determina effetti finanziari negativi limitatamente alla riduzione dell'introito derivante dal pagamento del bollo, pari a euro 16,00, da apporre sia sull'istanza di rinnovo dell'autorizzazione sia sul provvedimento finale, considerata la maggior estensione del titolo autorizzatorio, che passa da due a quattro anni.

Per effetto della modifica normativa, il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione è tenuto al pagamento, ogni quattro anni (in luogo di due anni), di un importo pari complessivamente a euro 32,00 (euro 16,00 x 2). Ai fini della stima dell'impatto sul gettito erariale derivante dall'estensione della durata del titolo autorizzatorio, si considera il numero delle autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto che, in assenza della proroga disposta, sarebbero state oggetto di rinnovo nelle prossime annualità (per l'anno 2025 pari a 1.352, per anno 2026 pari a 3.219, per l'anno 2027 pari a 1.351).

La stima per l'anno 2025 tiene conto della prevista entrata in vigore della nuova normativa alla data del primo luglio 2025. Pertanto, ipotizzando prudenzialmente che tutti gli esercizi autorizzati alla vendita dei prodotti in esame avrebbero richiesto la proroga dell'autorizzazione in essere, si stimano minori entrate, in termini di imposta di bollo, valutati in:

- per l'anno 2025: euro 43.264 (1.352 x 32);

- per l'anno 2026: euro 103.008 (3.219 x 32);
- per l'anno 2027: euro 43.232 (1351 x 32).

I predetti effetti, seguendo la nuova tempistica dei rinnovi, operano, a decorrere, con effetto ricorsivo in base alla nuova durata prevista per l'autorizzazione.

In particolare, raffrontando gli effetti delle varie disposizioni con la disposizione di copertura si desume che gli effetti ascritti alle presenti disposizioni sono i seguenti (minori entrate tributarie, in milioni di euro)

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Annui a decorrere dal 2035
0,043264	0,103008	0,043232		0,043264	0,103008	0,043232		0,043264	0,103008	0,103008

Ciò premesso, oltre alla maggiore stabilità della rete di vendita e alla semplificazione sia dal lato degli operatori sia dal lato dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, la relazione tecnica evidenzia comunque la riduzione dei costi amministrativi e organizzativi connessi alla gestione delle autorizzazioni in questione, prudenzialmente non quantificati.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prolungano da due a quattro anni la validità dei patentini per la vendita dei tabacchi, salvo rinnovo. In via di prima applicazione, le norme prorogano altresì di due anni la validità dei patentini in essere.

Si rammenta che la vendita al pubblico di tabacchi lavorati è effettuata a mezzo di rivendite ordinarie (come, ad esempio, le tabaccherie aperte al pubblico), rivendite speciali (come, ad esempio, le tabaccherie aperte ai soli ospiti di strutture quali: ospedali, caserme, stazioni automobilistiche eccetera) o di patentini (il patentino è l'autorizzazione a vendere generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi riformandosi, salvo deroghe, dalla rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino).

Alla norma sono ascritte minori entrate tributarie, di carattere permanente, valutate in euro 43.264 per il 2025, 103.008 per il 2026, 43.232 per il 2027, che ricorsivamente si ripetono di triennio in triennio, derivanti dalla riduzione dei versamenti dell'imposta di bollo dovuta in occasione dei rinnovi del patentino. La relazione tecnica, oltre ad esporre gli elementi che giustificano le predette stime, evidenzia altresì la riduzione dei costi amministrativi e

organizzativi connessi alla gestione delle autorizzazioni in questione, prudenzialmente non quantificati.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare considerato che la disposizione in esame incide sulla titolarità di taluni permessi di vendita dei tabacchi e non sui consumi dei tabacchi stessi, dai quali dipende il gettito delle rispettive accise, e che la relazione tecnica esplicita gli elementi e le ipotesi posti a base delle stime, che risultano riscontrabili.

ARTICOLI 6 e 8

Disposizioni di coordinamento e abrogazioni

Le norme introducono le seguenti disposizioni di coordinamento e abrogative, decorrenti dal 1° luglio 2025:

- nel decreto-legge n. 356 del 2001, articolo 4 (che ha previsto una riduzione dell'accisa sul "gas metano", inizialmente temporanea poi resa permanente) la dicitura "gas metano" è sostituita dalla dicitura "gas naturale impiegato per combustione per usi non domestici". La modifica ha natura di coordinamento sia in quanto l'articolo 4 già a legislazione vigente riferisce la riduzione dell'accisa ai soli consumatori industriali aventi determinate caratteristiche sia in quanto l'allegato I al TUA (che, si rammenta, elenca i prodotti assoggettati ad accisa) fa già riferimento alla dicitura "gas naturale" che include il gas metano.

Ciò poiché il decreto legislativo n. 26 del 2007 ha già sostituito a suo tempo nel TUA le diciture "metano" e "gas metano" con la dicitura "gas naturale".

(articolo 6, comma 1);

- al decreto legislativo n. 222 del 2016 (che individua i procedimenti oggetto di autorizzazione, SCIA, silenzio assenso e comunicazione e definisce i regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti), si interviene sulla comunicazione che deve essere resa per la vendita al dettaglio di alcolici da parte delle medie e grandi strutture di vendita oppure delle attività commerciali già avviate (si rammenta che detta comunicazione tiene luogo della denuncia all'Agenzia delle dogane e dei monopoli prevista dal TUA). La disposizione ora introdotta prevede che la comunicazione sia trasmessa direttamente all'ADM, rimuovendo la necessità della previa presentazione al SUAP (sportello unico attività produttive), e aggiorna i riferimenti normativi per tenere conto del regime amministrativo intervenuto dopo l'approvazione del TUA (articolo 6, comma 2);

- al decreto-legge n. 78 del 2010 è abrogato il comma 6 dell'articolo 51. Il citato comma 6 ha, a suo tempo, assoggettato il gas naturale destinato agli impianti fissi senza serbatoi d'accumulo derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale

per autotrazione alle aliquote di accisa previste, dall'allegato I al TUA, per il gas naturale per combustione per usi civili.

In seguito, tuttavia, la disciplina dell'imposizione sul gas naturale usato per autotrazione è stata oggetto di successivi interventi normativi (si veda, ora, la circolare n. 1 del 2023 dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli).

L'abrogazione ha finalità di mero coordinamento rispetto a quanto stabilito dal nuovo comma 4, lettera c), dell'articolo 26 del TUA introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del provvedimento ora in esame, alla cui scheda si rinvia, che appunto riprende la disposizione ora abrogata (articolo 8, comma 1).

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica si limita a ribadire che gli articoli 6 e 8 contengono le disposizioni di coordinamento e prevedono le modifiche e abrogazioni necessarie al fine di garantire la complessiva coerenza della nuova disciplina introdotta con il decreto in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame introducono disposizioni di coordinamento e abrogative, decorrenti dal 1° luglio 2025.

In particolare esse:

- allineano terminologicamente le diciture recate dall'articolo 4 del decreto-legge n. 356 del 2001 alla successiva disciplina delle accise sul gas naturale impiegato per combustione per usi non domestici (articolo 6, comma 1);
- intervenendo in materia di comunicazione da rendere per la vendita al dettaglio di alcolici da parte delle medie e grandi strutture di vendita oppure delle attività commerciali già avviate, specificano che la stessa comunicazione possa essere trasmessa direttamente all'Agenzia dogane e monopoli, rimuovendo la necessità della previa presentazione allo Sportello unico attività produttive, e aggiorna i riferimenti normativi (articolo 6, comma 2);
- abrogano per coordinamento il comma 6 dell'articolo 51 del decreto-legge n. 78 del 2010 il cui contenuto normativo è confluito nella lettera c) del comma 4 dell'articolo 26 del TUA introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del provvedimento ora in esame (articolo 8, comma 1).

Alle norme non sono ascritti effetti sui saldi.

In proposito non si formulano osservazioni considerato che la nuova disciplina delle comunicazioni per la vendita al minuto degli alcolici (articolo 6, comma 2) resta invariata limitandosi a sopprimere un passaggio amministrativo propedeutico e che le restanti

disposizioni non hanno portata innovativa ma funzione di mero coordinamento e aggiornamento normativo.

ARTICOLO 7

Disposizioni finali

Le norme stabiliscono che le modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise recate dall'articolo 1 del presente schema di decreto hanno effetto dal 1° luglio 2025, fatto salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni.

- Si prevede che l'articolo 9-*octies*, introdotto nel TUA dall'articolo 1, comma 1, lettera *c*), del presente schema di decreto, si applichi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento (fissata dall'articolo 10 dello schema di decreto al giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale).

Si ricorda che i nuovi articoli dal 9-*ter* al 9-*septies* hanno introdotto il nuovo sistema di qualificazione SOAC (Soggetto Obligato Accreditato) e l'articolo 9-*octies* prevede che con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del citato sistema. Le disposizioni contenute nei suddetti articoli da 9-*ter* a 9-*septies*, nonché le disposizioni recate dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), hanno effetto dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale.

- Si stabilisce che alcune disposizioni (di seguito elencate) contenute nel TUA nella formulazione vigente, concernenti l'esonero cauzionale per i soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità, si applicano fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative in materia di SOAC:
 - articolo 5, comma 3, lettera *a*) (riscritta dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), del presente schema);
 - articolo 21, comma 7 (modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del presente schema);
 - articolo 26, comma 11 (articolo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *e*), del presente schema);
 - articolo 53, comma 6 (articolo modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del presente schema).
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo del SOAC si introduce nell'articolo 61 del TUA un nuovo comma 2-*bis* il quale consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli di esonerare i soggetti affidabili e di notoria solvibilità, esercenti fabbriche dei prodotti disciplinati dal Titolo III, dall'obbligo di prestare la cauzione.
- Si stabilisce che provvedimenti di esonero cauzionale adottati nei confronti di soggetti riconosciuti affidabili e di notoria solvibilità e aventi validità alla data

dell'entrata in vigore delle disposizioni attuative in materia di SOAC decadono al sessantesimo giorno successivo alla medesima data. Qualora i predetti soggetti, entro il medesimo termine di sessanta giorni, presentano l'istanza richiesta della qualifica di soggetto obbligato accreditato (SOAC) i provvedimenti di esonero in questione continuano ad essere efficaci fino al sessantesimo giorno successivo alla data di conclusione dell'istruttoria.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che dalle norme in esame non derivano effetti finanziari dal momento che si tratta di interventi di natura amministrativa.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame stabiliscono che le modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise recate dall'articolo 1 del presente schema di decreto hanno effetto dal 1° luglio 2025, fatto salvo quanto previsto da alcune specifiche disposizioni. La relazione tecnica afferma che dalle norme in esame non derivano effetti finanziari dal momento che si tratta di interventi di natura amministrativa.

Ciò stante, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 9

Disposizioni finanziarie

Le norme recano la quantificazione degli oneri derivanti dagli articoli da 1 a 4 e le relative coperture operate mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 nonché mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 9 prevede agli oneri derivanti dagli articoli 1 e 4, valutati in 11.300.688 euro per l'anno 2025, 27.017.856 euro per l'anno 2026, 26.971.552 euro per l'anno 2027, euro 26.963.712 per l'anno 2028, 26.974.400 euro per l'anno 2029, 27.017.856 euro per l'anno 2030, 26.971.552 euro per l'anno 2031, 26.963.712 euro per l'anno 2032, 26.974.400 euro per l'anno 2033, 27.017.856 euro per l'anno 2034 e 27.066.720 euro annui a decorrere dall'anno 2035, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 11.300.688 euro per l'anno 2025, 25.717.856 euro per l'anno 2026, 24.371.552 euro per l'anno 2027, euro 25.263.712 per l'anno 2028, 25.274.400 euro per l'anno 2029, 25.317.856 euro per l'anno 2030, 25.271.552 euro per l'anno 2031, 25.263.712 euro per l'anno 2032, 25.274.400 euro per l'anno 2033, 25.317.856 euro per l'anno 2034 e 25.366.720 euro annui a decorrere dall'anno 2035 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega fiscale di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

- quanto a 1.300.000 euro per l'anno 2026, 2.600.000 euro per l'anno 2027 e 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 1.

In proposito, tenuto conto dei dati esplicitati nella relazione tecnica in ordine agli effetti finanziari delle diverse disposizioni, si prende preliminarmente atto della congruità – per ciascuna delle annualità interessate – della somma delle singole voci di copertura rispetto all'importo complessivo degli oneri indicati dal comma 1.

Ciò posto, con riferimento alla prima modalità di copertura finanziaria si ricorda che il citato articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 22, comma 3, secondo periodo, della legge n. 111 del 2023, recante delega al Governo per la riforma fiscale, il Fondo per l'attuazione della delega fiscale con una dotazione di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 428,3 milioni di euro per l'anno 2027, di 433,1 milioni di euro per l'anno 2028, di 438 milioni di euro per l'anno 2029, di 450,1 milioni di euro per l'anno 2030, di 463,5 milioni di euro per l'anno 2031, di 477,7 milioni di euro per l'anno 2032 e di 492,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.

Al riguardo, si ricorda che al predetto Fondo affluiscono, per espressa previsione del citato articolo 22, comma 3, della legge n. 111 del 2023, le maggiori entrate o i risparmi di spesa derivanti dai decreti legislativi adottati ai sensi della delega conferita al Governo per la riforma fiscale e che a valere su tali risorse potrà essere assicurata, oltre che attraverso l'applicazione del meccanismo stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, la copertura dei decreti attuativi della delega stessa da cui

discendano nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno o mediante parziale utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrate in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1.

In proposito, si ricorda che, successivamente alla sua costituzione, l'ammontare delle risorse del Fondo è stato oggetto di rideterminazione ad opera di ulteriori provvedimenti attuativi della delega fiscale, nonché di altri provvedimenti legislativi.

Per quanto attiene ai provvedimenti attuativi della delega fiscale si segnalano, in particolare:

- l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023, recante l'attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi, che ne ha previsto l'incremento in misura pari a 3.482,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.681,9 milioni di euro per l'anno 2026, a 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e a 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
- l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2024, recante razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 1,2 milioni di euro a decorrere dal 2025;
- l'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, recante disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale, che ne ha incrementato la dotazione in misura pari a 59.328.334 euro per l'anno 2024 e a 130.828.334 euro annui a decorrere dall'anno 2025¹⁵;
- l'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 41 del 2024, recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, che ne ha incrementato la dotazione di 152 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2033;
- l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 87 del 2024, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, che ne ha previsto la riduzione in misura pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di euro per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028;
- l'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 110 del 2024, recante revisione del sistema nazionale di riscossione, che ne ha previsto, rispettivamente, l'incremento di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037 e la riduzione in misura pari a 44,1 milioni di euro per l'anno 2025, 83,01 milioni di euro per l'anno

¹⁵ L'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 ha altresì previsto che le maggiori entrate erariali, per il biennio 2024-2025, derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al titolo II del medesimo decreto, ad eccezione di quelle relative all'articolo 10, comma 2, affluiscono al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, e nella misura determinata sulla base del monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e dall'Agenzia delle entrate siano destinate, anche mediante riassegnazione, al fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

2026, 150,58 milioni di euro per l'anno 2027, 216,15 milioni di euro per l'anno 2028, 302,68 milioni di euro per l'anno 2029, 386,11 milioni di euro per l'anno 2030, 187,61 milioni di euro per l'anno 2031, 234,03 milioni di euro per l'anno 2032, 278,43 milioni di euro per l'anno 2033, 81,89 milioni di euro per l'anno 2034, 100,59 milioni di euro per l'anno 2035, 118,29 milioni di euro per l'anno 2036;

- articolo 10, commi 1 e 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 139 del 2024, recante la razionalizzazione delle imposte di registro, sulle successioni e donazioni e di bollo che ne hanno previsto, rispettivamente, l'incremento di 3.834.453 euro annui a decorrere dall'anno 2028, e la riduzione in misura pari a 132.365.547 euro per l'anno 2025 e 77.865.547 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

- l'articolo 19, commi 1 e 2 dello schema di decreto legislativo recante revisione del regime impositivo dei redditi, in corso di esame parlamentare (Atto del Governo n. 218), che ne hanno previsto, rispettivamente, l'incremento di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024, 115,97 milioni di euro per l'anno 2027, 83,87 milioni di euro per l'anno 2028, 11,87 milioni di euro per l'anno 2029, 175,37 milioni di euro per l'anno 2030, 246,77 milioni di euro per l'anno 2031, 214,37 milioni di euro per l'anno 2032, 183,17 milioni di euro per l'anno 2033, 177,47 milioni di euro per l'anno 2034, 171,97 milioni di euro per l'anno 2035, 166,27 milioni di euro per l'anno 2036 e 160,57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2037, e la riduzione in misura pari a 30,87 milioni di euro per l'anno 2025 e 45,63 milioni di euro per l'anno 2026.

Per quanto attiene ai provvedimenti non riconducibili all'attuazione della delega fiscale, si segnalano, in particolare:

- l'articolo 13, commi 3-*ter* e 3-*quater*, del decreto-legge n. 215 del 2023, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, che ha previsto la riduzione del predetto Fondo in misura pari a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 e l'incremento in misura pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027;

- l'articolo 30, comma 16, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che ha previsto una ulteriore riduzione del citato Fondo in misura pari a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

- gli articoli 8, comma 3, e 9-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2024, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali che prevedono, rispettivamente, una ulteriore riduzione del Fondo in misura pari a 51 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e un incremento di 100 milioni per l'anno 2025;

- l'articolo 2-*quater*, comma 16 del decreto-legge n. 113 del 2024 che ha previsto un'ulteriore riduzione del Fondo in misura pari a 148.797.917 euro per l'anno 2025, 202.475.000 euro per l'anno 2026, 206.793.750 euro per l'anno 2027, 176.225.000 euro per l'anno 2028 e 108.375.000 euro per l'anno 2029.

Si segnala, infine, che la seconda sezione del disegno di legge C. 2112-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027, attualmente all'esame della Camera dei deputati, dispone un definanziamento in via permanente del predetto Fondo in

misura pari a 3.409.772.415 euro per l'anno 2025, 2.707.565.332 euro per l'anno 2026, 2.694.356.582 euro per l'anno 2027 e a complessivi 30.268.593.320 euro per gli anni 2028 e successivi.

Quanto alla prima modalità di copertura finanziaria, nel prendere atto che la destinazione delle risorse del Fondo per l'attuazione della delega fiscale è congrua rispetto alle finalità previste dalla relativa norma istitutiva, appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'effettiva disponibilità delle risorse del Fondo utilizzato a copertura, tenuto conto della riduzione delle medesime risorse prevista dalla seconda sezione del disegno di legge C. 2112-*bis*, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Quanto alla seconda modalità di copertura finanziaria, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, si prende atto del fatto che gli importi ivi indicati corrispondono a quelli associati, nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegati al provvedimento, alle maggiori entrate e alle minori spese derivanti dall'articolo 1 del provvedimento in esame.